

Il 18 novembre 2016, presso la Sala Convegni del T Hotel di Cagliari, si è svolta la tavola rotonda "Verso il referendum costituzionale: opinioni a confronto", organizzata dall'Associazione tra gli ex Consiglieri Regionali della Sardegna, in occasione della consultazione referendaria del 4 dicembre, durante la quale gli Italiani sono stati chiamati a esprimersi sul testo di riforma costituzionale, approvato dal Parlamento il 12 aprile 2016. È consuetudine dell'Associazione – come già nel 2007 con l'organizzazione di una tavola rotonda per il referendum sulla Legge statutaria – contribuire a creare momenti di confronto pacato e ragionato sulle diverse opinioni.

La tavola rotonda, coordinata dalla professoressa Mariarosa Cardia, ha così inteso offrire un'occasione di riflessione grazie alla presenza di due esponenti politici (la deputata del Partito Democratico Romina Mura e la vicepresidente del Gruppo consiliare Forza Italia Sardegna Alessandra Zedda), due costituzionalisti (Gianmario Demuro, professore ordinario di Diritto Costituzionale dell'Ateneo di Cagliari e Omar Chessa, professore ordinario di Diritto Costituzionale dell'Ateneo di Sassari), due soci dell'Associazione (Paolo Fois, professore emerito di Diritto Internazionale dell'Ateneo di Sassari e Benedetto Barranu, già Assessore regionale alla Programmazione), che hanno espresso le ragioni del Sì e del No.



Euro 14,00



VERSO IL REFERENDUM COSTITUZIONALE: OPINIONI A CONFRONTO

a cura di Mariarosa Cardia

Atti della Tavola Rotonda
Cagliari, 18 novembre 2016
Sala Convegni T3 del T Hotel

Aipsa Edizioni

PRESENTE E FUTURO

VERSO IL REFERENDUM COSTITUZIONALE: OPINIONI A CONFRONTO

a cura di Mariarosa Cardia

**Atti della Tavola Rotonda
Verso il referendum costituzionale: opinioni a confronto**

Cagliari, Sala Convegni T3 del T Hotel, 18 novembre 2016

AIPSA EDIZIONI

PRESENTE E FUTURO

N. 28/2017

Collana dell'Associazione tra gli ex Consiglieri regionali della Sardegna

DIRETTORE SCIENTIFICO

Mariarosa Cardia

COMITATO DI REDAZIONE

Carlo Dore, Paolo Fois, Antonio Guaita, Giosuè Ligios, Franco Mannoni, Maria
Giovanna Mulas, Maria Teresa Petrini

SEGRETERIA DI REDAZIONE

Francesca Cuccu, Monica Rinaldi

Direzione e Redazione

Cagliari, Via Roma 25

assexcons@tiscali.it

Tel. 070 6014506

<http://consiglio.regione.sardegna.it>

© 2017

Aipsa Edizioni

Via dei Colombi 31, Cagliari

Tel/fax 070 306954

e-mail: aipsa@tiscali.it

<http://www.aipsa.com>

Finito di stampare nel mese di giugno 2017

Presso Grafica 080 srl, 70026 Modugno (BA)

ISBN 978-88-98692-48-4

Indice

Mariarosa Cardia – <i>Il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016: il caso Sardegna</i>	5
Tavola Rotonda	19
Mariarosa Cardia	
Gianmario Demuro	
Omar Chessa	
Romina Mura	
Alessandra Zedda	
Benedetto Barranu	
Paolo Fois	
Appendice	61
Il testo della riforma	63
Raffronto tra il testo vigente della Costituzione e il testo di legge costituzionale	63
Tabella 1. Modifiche apportate dal testo a leggi costituzionali	104
Tabella 2. Articoli non recanti modifiche al testo della Costituzione né a leggi costituzionali	106
I risultati del referendum	111
Tabella 1. Risultati per Italia ed estero	111
Tabella 2. Risultati suddivisi per Regione	111
Tabella 3. Risultati in Sardegna suddivisi per provincia	112
Tabella 4. Risultati in Sardegna – Provincia di Cagliari	113
Tabella 5. Risultati in Sardegna – Provincia di Nuoro	117
Tabella 6. Risultati in Sardegna – Provincia di Sassari	120
Tabella 7. Risultati in Sardegna – Provincia di Oristano	123
Hanno collaborato a questo numero	127

Mariarosa Cardia

Il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016: il caso Sardegna

Il 4 dicembre 2016 gli Italiani si sono espressi sul testo di riforma costituzionale, approvato dal Parlamento in aprile, che modificava sostanzialmente la seconda parte della Costituzione.

Gli elettori chiamati alle urne nei 7.998 Comuni italiani, suddivisi in 61.551 sezioni, sono stati 50.773.284 (Italia 46.720.943, Estero 4.052.341 in 1.483 sezioni, di cui 783 in Europa – inclusi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; 470 in America meridionale; 142 in America settentrionale e centrale; 88 in Africa, Asia, Oceania e Antartide)¹.

Il referendum ha rappresentato il debutto alle urne per 354.010 diciottenni, per la maggioranza ragazzi (182.533) rispetto alle ragazze (171.477). In 387 Comuni vi era solo un elettore diciottenne, nessuno invece in 349².

L'esito è stato nettamente contrario: il 58,4% degli elettori (19.421.025) lo ha respinto rispetto al 40,4% dei favorevoli (13.431.087).

L'affluenza è stata del 65,5%, decisamente superiore a quella registrata in occasione del precedente referendum costituzionale del 2006 (52,5%)³. Segno evidente che la riforma toccava un tema sensibile per la democrazia e per i cittadini italiani.

I risultati elettorali mostrano una forte differenza tra la circoscrizione Italia e la circoscrizione Estero: infatti, nella circoscrizione Estero ha vinto il Sì con il 58,0%, risultato capovolto nella circoscrizione Italia dove il No ha raggiunto il 59,5% (fig. 1). Un ulteriore dato da rilevare è la presenza di schede non valide (comprendenti schede nulle e bianche), poiché nella circoscrizione Estero si è registrato oltre il 10% di schede non valide, mentre nella circoscrizione Italia il dato non raggiunge l'1%.

¹ I dati riportati e utilizzati per elaborare i grafici successivi sono tratti dal portale delle elezioni del Ministero dell'Interno (*Eligendo*). Il sito sottolinea che eventuali differenze tra i dati riepilogativi (provinciali, circoscrizionali, regionali o nazionali) e la sommatoria dei dati per Comune derivano dalle diverse fonti di acquisizione. Il dato relativo ai voti non validi è ricavato dalla differenza tra votanti e voti validi. In taluni casi, il dato relativo al totale dei votanti risulta superiore a quello del totale degli elettori; ciò è dovuto alla presenza di sezioni elettorali nelle quali ha esercitato il diritto al voto, come previsto dalla legge, un numero elevato di elettori non iscritti in tali sezioni.

² Dati rilevati al 1° dicembre 2016 dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale dei servizi elettorali del Ministero dell'Interno, pubblicati in *Riforma costituzionale 2016 – Il referendum*, dicembre 2016.

³ Fonte: *Eligendo* (<http://elezioni.interno.it/>).

Anche relativamente all'affluenza, il dato si dimostra sensibilmente diverso tra le circoscrizioni: all'estero è stata molto bassa, solo il 30,8%, a fronte di una consistente affluenza in Italia, pari al 68,5% (fig. 2). L'affluenza complessiva è comunque molto alta, 65,5%, rispetto alle precedenti consultazioni referendarie non abrogative, due costituzionali, una di indirizzo e la prima istituzionale. Infatti, nel referendum del 25 e 26 giugno 2006 – “Referendum costituzionale. Modifica alla parte seconda della Costituzione”, in cui prevalse il No con il 61,3% – l'affluenza fu del 52,5%; mentre nel referendum del 7 ottobre 2001 – “Referendum costituzionale. Modifica al Titolo V della Parte seconda della Costituzione”, in cui prevalse il Sì con il 64,21% – l'affluenza fu solo del 34,0%. Nel referendum di indirizzo “Conferimento del mandato costitutivo al Parlamento Europeo” – che si tenne il 18 giugno 1989, nel quale prevalse il Sì con ben l'88% dei voti – l'affluenza fu molto alta: 80,7%. Anche in occasione del primo referendum italiano – “Referendum sulla forma istituzionale dello Stato” del 2 giugno 1946 – l'affluenza fu altissima, pari all'89,1%.




Figura 1. Risultati elettorali, suddivisione Italia ed Estero




Figura 2. Affluenza, suddivisione Italia ed Estero

La suddivisione dei risultati elettorali per Regioni mostra come la vittoria del Sì sia avvenuta solo in tre Regioni (una a Statuto speciale e due ordinarie): in Trentino-Alto Adige con il 53,3%, in Toscana con il 52,0% e in Emilia-Romagna con il 50,0%. La Sardegna con il 71,8%, seguita dalla Sicilia con il 70,9%, è stata la Regione con la più alta percentuale di No (fig. 3).

Si rileva un'affluenza nettamente superiore nelle Regioni del Nord e del Centro, percentuale che si abbassa sensibilmente al Sud: la differenza tra le Regioni passa dal dato più alto del Veneto con il 76,7% (seguono con poca differenza l'Emilia-Romagna con il 75,9% e la Toscana con il 74,5%) al dato più basso della Calabria (54,4%) e della Sicilia (56,7%). La Sardegna si mantiene perfettamente nella media italiana, con il 62,5% (fig. 4). Il risultato supera notevolmente quello degli altri due referendum costituzionali del 2001 e 2006: nel primo l'affluenza si fermò al 24,4% e nel secondo al 46,7%.




Figura 3. Risultati elettorali, suddivisione per Regioni




Figura 4. Affluenza, suddivisione per Regioni

Dai risultati aggregati per suddivisione in unità territoriali statistiche⁴, si nota come spostandosi verso il Sud Italia cresce la percentuale di chi ha votato No, passando infatti dal 55,8% dei contrari nel Nord-Ovest (Nord e Centro si attestano intorno a una percentuale del 55%) per arrivare al 66,6% del Sud sino al 71,2% delle Isole (fig. 5).

Il dato dell'affluenza aggregato per unità statistiche rende ancora più evidente la divisione netta tra il Nord e il Sud. Infatti l'affluenza del Nord-Est si attesta oltre il 75%, quella del Nord-Ovest al 73%, per poi diminuire scendendo verso il Meridione: poco sopra al 71% al Centro, intorno al 60% al Sud e solo al 58% nelle Isole (fig. 6).




Figura 5. Risultati elettorali, suddivisione per Regioni con divisione Nuts

⁴ Nomenclatura delle Unità Territoriali per le Statistiche dell'Italia (NUTS:IT) Eurostat: Nord-Ovest (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia); Nord-Est (Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna); Centro (Toscana, Umbria, Marche, Lazio); Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria); Isole (Sicilia, Sardegna).




Figura 6. Affluenza, suddivisione per Regioni con divisione Nuts

Nell'analisi del voto in Sardegna nelle quattro province considerate dal Ministero, si nota la netta prevalenza del No: sempre oltre il 70% (tranne la provincia di Sassari, in cui il dato è leggermente inferiore, 69,0%). In provincia di Oristano si è raggiunta la percentuale più alta di No, con il 73,5%, seguita dalla provincia di Cagliari con il 73,3%. Nuoro ha raggiunto il 70,8% (fig. 7).

L'affluenza in Sardegna è, come detto, nella media nazionale, e le differenze tra le province non sono eccessive (fig. 8). L'affluenza è stata più alta nella provincia di Cagliari con il 63,9%, mentre è stata più bassa anche rispetto alla media nazionale in provincia di Nuoro, con il 59,4%. Sassari e Oristano sono poco sotto il 62% ciascuna.

Sono le donne a rappresentare la maggioranza del corpo elettorale in Sardegna (fig. 9), infatti su un totale di 1.375.735 elettori, 706.963 sono donne (il 51,4%). La provincia di Cagliari vede la percentuale più alta di donne, il 51,6% (340.227 donne, 319.087 uomini); segue la provincia di Nuoro con il 51,3% (90.773 donne, 86.113 uomini); Sassari con il 51,2% (206.086 donne, 196.519 uomini); e infine Oristano con il 51,0% (69.877 donne, 67.053 uomini).




Figura 7. Risultati elettorali, suddivisione per province nella Regione Sardegna




Figura 8. Affluenza, suddivisione per province nella Regione Sardegna




Figura 9. Elettrici ed elettori, suddivisione per province nella Regione Sardegna

Analizzando il dato a livello comunale si nota che il No ha vinto in tutti i dodici capoluoghi delle otto province sarde: Iglesias (76,9%), Oristano (75,2%), Nuoro (73,9%), Tortoli (73,3%), Sanluri (73,3%), Villacidro (72,9%), Carbonia (71,8%), Olbia (70,7%), Cagliari (69,3%), Sassari (69,2%), Tempio Pausania (67,0%), Lanusei (58,2%).

La percentuale più alta tra i Comuni sopra i 20.000 abitanti è stata raggiunta a Iglesias, come già rilevato, mentre in alcuni piccoli Comuni si è superato l'80%. In provincia di Cagliari: Serri (83,6%), Maracalagonis (83,4%), Goni (83,3%), Piscinas (81,7%), Uta (81,6%); in provincia di Oristano: Siapiccia (86,3%), Palmas Arborea (83,8%), Cabras (81,9%), Riola Sardo (81,2%), Scano di Montiferro (81,0%); in provincia di Nuoro: Noragugume (82,2%), Urzulei (81,5%).

Il Sì raggiunge il 50% solo in quattro Comuni: due in provincia di Cagliari, Armungia (52,5%) e Tuili (50,7%), due in provincia di Sassari, Semestene (51,0%) e Aggius (50,2%). Sopra le medie provinciali si registra l'affluenza a Teulada (81,0%), Lodine (73,9%) e Florinas (71,1%); la minore affluenza in assoluto è nei Comuni di Semestene (34,8%) e Orune (36,0%).

Per meglio comprendere l'esito referendario è opportuno segnalare alcune particolarità emerse nella fase di approvazione del disegno di legge. In primo luogo, il fatto che una riforma di così ampia portata è stata proposta dal Governo, anche se tale prassi si era già affermata, mentre la revisione costituzionale

dovrebbe restare fuori dalla logica di contrapposizione tra maggioranza e opposizione e dall'ambito delle funzioni assegnate al Governo. In secondo luogo, la circostanza che nell'iter parlamentare, durante il quale il testo originario è stato sensibilmente modificato, è sembrato prevalere, e in modo anche molto aspro, l'interesse di parte rispetto a un sereno confronto sul merito.

Inoltre non è superfluo tornare con la memoria alla fase fondativa del patto costituente. Ripensare all'Italia nel settembre del '43, segnata da divisioni, dallo sfascio civile e dal crollo morale delle istituzioni, consente di comprendere quanto difficile sia stato avviare il riscatto e la rinascita del Paese. Quell'approdo unitario, dopo una lacerazione così sanguinosa, fu reso possibile grazie allo straordinario senso dello Stato dimostrato dai partiti, dagli uomini e dalle donne impegnati a scrivere la Costituzione, che, attraverso un processo travagliato, seppero comporre le motivazioni e le spinte diverse delle grandi componenti storiche, ideali e politiche in una intesa nazionale e in un disegno antifascista e democratico di grande respiro.

Quella linea unitaria consente di affrontare anche le sfide odierne: il mantenimento della pace, il consolidamento della democrazia e del buongoverno, la riduzione della disoccupazione. Ancora oggi i valori che hanno animato la Resistenza – la fiducia nel futuro, la convinzione di poter padroneggiare il proprio destino, la conquista di una vera omogeneità nazionale – restano i riferimenti della nostra comunità, che esige che il potere sia al suo servizio, che l'onestà e la competenza, il senso dello Stato e dell'interesse generale guidino l'azione di chi ricopre responsabilità pubbliche.

Il nostro Stato repubblicano fonda quindi sul rispetto della Costituzione la propria unità e l'ordine civile. Tuttavia l'Assemblea Costituente non solo rinunciò a regolare con efficacia immediata tutta la parte dei rapporti etico-sociali ed economici, tracciandone un programma di lunga scadenza, ma anche nella parte strettamente organizzativa si limitò a delineare il progetto di massima dell'impianto costituzionale, demandandone la definizione al Parlamento, al legislatore ordinario. La Costituzione è nata, dunque, incompleta e fragile; il suo vizio d'origine fu lo spirito di rinvio, che ha consentito l'affermazione degli interessi politici contingenti, delle convenienze delle maggioranze parlamentari nonché l'inadempimento e il congelamento costituzionale.

Per questo è indispensabile chiedersi quale sia oggi la Costituzione effettiva, se ci sia ancora un divario tra la Costituzione di fatto e quella di diritto, e se i mali dell'Italia derivino dalla inadeguatezza della Costituzione o non piuttosto dal suo inadempimento, e, in questo caso, come e perché sia potuto avvenire che i diritti fondamentali, nominalmente garantiti dalla Costituzione, di fatto siano stati lasciati alla discrezionalità del potere esecutivo; quale blocco sociale abbia impedito che costituzione materiale e Costituzione formale coincidessero.

Per questo dalla fine degli anni Settanta i tentativi di riforma si sono succeduti, in scenari politici diversi. Ripercorrerne le vicende non è in questa sede necessario né opportuno. Basti ricordare che la proposta di riforma sottoposta a referendum il 4 dicembre 2016 poneva in discussione la seconda parte della Costituzione, relativa all'organizzazione dei poteri, ovvero alla composizione, funzioni e poteri dei principali organi e soggetti costituzionali, deputati a promuovere i valori, ad attuare i principi, a garantire i diritti e a imporre l'adempimento dei doveri relativi alle prime due parti della Costituzione. La stesura della parte organizzativa fu molto influenzata dalla tragica esperienza fascista, dai rischi e dalle incognite del futuro. Da qui derivò il complesso sistema di contrappesi dei poteri e in particolare, alla fine di un percorso accidentato, il "bicameralismo perfetto".

La consistente proposta di riforma costituzionale ha determinato contrastanti opinioni nel mondo politico e giuridico. Infatti degli 80 articoli della seconda parte ne venivano soppressi 2 (art. 58, che disciplina l'elettorato attivo e passivo del Senato, e l'art. 99, che istituisce e disciplina il CNEL) e modificati 45, di cui 16 a seguito di modifiche sostanziali.

La complessità anche tecnica dei temi in discussione ha indotto l'Associazione tra gli ex consiglieri regionali della Sardegna a dare un contributo per un confronto pacato e ragionato sulle diverse opinioni. La tavola rotonda organizzata il 18 novembre 2016 a Cagliari ha offerto l'occasione per potersi esprimere con cognizione di causa, affrontando alcuni interrogativi di fondo: era una riforma necessaria, utile e difficilmente ripetibile oppure inefficace, sbagliata e dannosa? In toto o in parte? Colpiva oppure no il principio della rappresentanza politica e gli equilibri del sistema istituzionale, mutandone l'asse a favore dell'esecutivo? Come coniugare rappresentanza, democrazia e governabilità? La lentezza dei processi decisionali deriva o no dal sistema di bicameralismo paritario? Come si raggiunge l'efficienza del sistema?

Il confronto si è sviluppato grazie alla presenza di due esponenti delle istituzioni politiche (la deputata del Partito Democratico Romina Mura e la vicepresidente del Gruppo consiliare Forza Italia Sardegna Alessandra Zedda), due costituzionalisti (Gianmario Demuro dell'Ateneo di Cagliari e Omar Chessa dell'Ateneo di Sassari), due nostri soci (Paolo Fois e Benedetto Barranu), che hanno con convinzione ed efficacia espresso le ragioni del Sì e del No.

Il dibattito si è sviluppato in particolare sulle modifiche del Titolo V, questione di grande rilievo per la specialità della Sardegna, anche se ha avuto minor peso mediatico.

Cercherò di riassumere le principali questioni in discussione, a partire dalle ragioni della riforma del 2001. Infatti, si è sostenuto che il riparto delle funzioni avrebbe provocato la crescita del contenzioso costituzionale. Secondo i fautori del Sì l'aumento del contenzioso Stato-Regioni sarebbe stato causato dalle materie

concorrenti, che venivano perciò eliminate. I sostenitori del No rilevavano invece la prevalenza dei ricorsi statali su leggi regionali (2011-2013: 290 pronunce su 390, il 74%), nonché l'assenza o l'inadeguatezza delle norme dettate per la loro attuazione, non essendo state adottate la stragrande maggioranza delle leggi specifiche e adeguati strumenti di raccordo tra Stato e Autonomie.

Un punto centrale della riforma riguardava, quindi, il riparto delle competenze tra Stato e Regioni. Le numerose e consistenti materie assegnate allo Stato comportavano un sensibile riaccentramento statale. Gli elenchi di materie passavano da 3 a 2: le materie concorrenti – individuate da taluni come “capro espiatorio” ma definite “falso obiettivo” da altri – venivano eliminate, distribuendo le materie dell'elenco tra quelle di competenza esclusiva dello Stato e della Regione. Aumentavano significativamente le materie di esclusiva competenza statale: da 17 a 21, ma in realtà circa 50, perché in alcune lettere erano comprese più materie. È stato rilevato che in qualche caso le materie di competenza concorrente “cacciate dalla porta rientravano dalla finestra” (“clausole di co-legislazione”). Altri rilevavano che la definizione di “disposizione generale e comune” era rimessa alla valutazione discrezionale del legislatore nazionale.

Le materie di competenza regionale seguivano una sorta di doppio binario (art. 117, comma 3): in primo luogo venivano individuate le materie di competenza regionale, mentre alla fine del comma si stabiliva che spettava alle Regioni “ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato”.

Esisteva quindi il rischio di non ottenere l'obiettivo dichiarato di superare in modo significativo il livello di contenzioso costituzionale, ma di indebolire e comprimere il ruolo delle Regioni, amministrativizzandole?

La sottrazione alle Regioni di significative competenze legislative era bilanciata dalla loro partecipazione al Senato, che ne avrebbe rafforzato il ruolo nel contesto regolatorio statale?

Un ulteriore rilevante problema riguardava il mantenimento e/o il rafforzamento delle Regioni a Statuto speciale (art. 39 delle Disposizioni transitorie). Da un lato vi era un rafforzamento, perché si prevedeva che la revisione degli Statuti speciali avrebbe dovuto realizzarsi “previa intesa” con le Regioni interessate, mentre la legge costituzionale n. 2/2001 prevede un “parere” del Consiglio regionale sulle proposte presentate dal Governo o dal Parlamento. Ma le Regioni sono in un limbo, con in più lo squilibrio tra ordinarie e differenziate. Peraltro le Regioni ordinarie che abbiano dato prova di amministrazione virtuosa (“in condizioni di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio”) avrebbero potuto aumentare i poteri in alcune materie, tra cui l'istruzione universitaria, la programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica (art. 116, comma 3). Soprattutto non si poteva ignorare un campanello d'allarme: tutti i commentatori nazionali erano sfavorevoli al mantenimento delle

prerogative speciali. Quindi anche la specialità era a rischio, perché la posizione eccentrica delle Regioni speciali avrebbe potuto spingere o alla paralisi o a una revisione statutaria che si sarebbe conclusa con un adeguamento delle Regioni speciali a quelle ordinarie differito nel tempo.

Altro tema controverso riguardava la clausola di salvaguardia o di supremazia: l'art. 117 comma 4 consentiva allo Stato di intervenire “quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell'interesse nazionale”. Si riesumava “l'interesse nazionale”, che era stato eliminato con la riforma del 2001. Vi erano i rischi di un uso che avrebbe potuto comportare una sopraffazione della maggioranza politica (Governo e Camera) nei confronti delle Regioni?

Per quanto concerne l'abolizione delle Province l'approvazione della riforma non avrebbe prodotto di per sé la loro abolizione quanto l'eliminazione dal testo costituzionale della loro previsione.

Infine, è opportuno richiamare la questione delle risorse economiche degli enti territoriali. L'art. 119 presentava nel 2° comma una precisazione rilevante: l'autonomia finanziaria si sarebbe realizzata “in armonia con la Costituzione e secondo principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”, stabiliti con legge dello Stato. Quindi si legittimava la legge dello Stato a ridurre ulteriormente gli ambiti di operatività dell'autonomia finanziaria. Al 4° comma si introduceva l'obbligo di regolare procedimenti tesi a individuare costi e fabbisogni standard, come già previsto dalla legge delega n. 42/2009 in materia di federalismo fiscale; ma questa legge, che tocca nel vivo l'autonomia regionale, è di sola competenza della Camera senza neppure un ruolo rinforzato riconosciuto al Senato.

Il confronto è proseguito sulla questione di maggior rilievo mediatico: il passaggio dal bicameralismo paritario al bicameralismo differenziato, ovvero la revisione delle funzioni e della composizione del Senato. La riforma proponeva di trasformarlo in Camera di rappresentanza delle istituzioni territoriali (Regioni, Città metropolitane e Comuni). Il nuovo Senato sarebbe stato escluso dal circuito fiduciario. Avrebbe avuto: competenza paritaria su una serie di specifiche tipologie di leggi; potere di richiamare le altre leggi per modificarle; funzioni in via esclusiva di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica, lasciando aperta la questione della permanenza e della funzione del sistema delle conferenze. Avrebbe: concorso all'esercizio delle funzioni di raccordo tra Stato, Regioni e Unione Europea; partecipato alla formazione e attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'UE; valutato le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni; concorso ai pareri sulle nomine fatte dal Governo e a verificare l'attuazione delle leggi statali. Si trattava, quindi, di un insieme di funzioni consistente e diversificato non facilmente realizzabile per la composizione e il

tempo a disposizione dei senatori e che avrebbe richiesto grande capacità organizzativa. Certo un'ardua sfida da raccogliere per evitare di essere non una seconda Camera ma una Camera secondaria.

L'art. 57 ne mutava la composizione da 315 a 95: 74 consiglieri regionali e 21 sindaci eletti dai Consigli regionali, che avrebbero mantenuto anche gli incarichi ai quali erano stati eletti dai cittadini e l'indennità del loro ufficio originario; dai senatori ex presidenti e da fino a 5 senatori di nomina presidenziale (senza indennità) e per 7 anni, non nominabili fino a che non venissero meno gli attuali senatori a vita (con indennità). In realtà, in base all'art. 39 comma 2, il Consiglio avrebbe eletto i senatori in base all'ultimo censimento: se la popolazione fosse aumentata, sarebbero aumentati i seggi. Nessuna Regione avrebbe avuto meno di 2 senatori; ciascuna Provincia autonoma 2. La ripartizione dei seggi tra le Regioni sarebbe stata in proporzione alla popolazione. Le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei senatori sarebbero state definite con legge statale approvata da entrambe le Camere. Nei Consigli regionali che avrebbero potuto eleggere solo 2 senatori è presumibile che non sarebbe stato applicato il metodo proporzionale, ma che sarebbero andati 1 alla maggioranza e 1 alla principale forza di opposizione.

Un ulteriore motivo di polemica ha riguardato l'incompatibilità tra senatori e consiglieri sardi (art. 17 Statuto): mentre secondo l'ufficio legislativo della Camera le previsioni degli statuti speciali sull'incompatibilità tra le cariche di consigliere regionale e senatore erano superate dal nuovo art. 122 comma 2 della Costituzione riformata, per altri la legge di revisione costituzionale non poteva modificare le disposizioni statutarie per le quali è previsto un apposito procedimento (art. 54 dello Statuto sardo).

Giova ricordare i numerosi dubbi espressi sull'omogeneità di questa rappresentanza mista, frutto probabilmente di un compromesso tra due idee del Senato, di una decisione non chiara sulla sua vocazione funzionale. E sulla scelta di far eleggere i sindaci dai Consigli regionali e non dal Consiglio delle autonomie locali. Inoltre era previsto che i senatori esercitassero le loro funzioni senza vincolo di mandato, e non col criterio del voto unitario o "per delegazione", come nel *Bundesrat* tedesco (tutti i senatori di uno Stato membro devono votare in modo uniforme), col rischio che i senatori non avrebbero in realtà rappresentato i territori ma i partiti, ovvero che il Senato si configurasse come un'organizzazione basata sull'appartenenza politica, non sulla provenienza territoriale.

Notevoli difficoltà interpretative poneva altresì la durata in carica, poiché era previsto che il Senato fosse permanentemente rinnovato pro quota (come la Corte costituzionale) e non soggetto a scioglimento, nonché l'organizzazione interna. Con quali criteri, infatti, sarebbe stata definita la composizione dei gruppi parlamentari al Senato? Se su base politica (del partito di appartenenza), non si

sarebbe avuta rappresentanza territoriale. Se su base territoriale, come si sarebbero potuti costituire gruppi omogenei (Nord, Centro, Sud; ordinarie e speciali; sindaci e consiglieri)? Inoltre, poiché il Senato non avrebbe espresso la fiducia, come individuare i criteri su cui definire maggioranza e minoranza? Da qui l'importanza e l'urgenza del futuro Regolamento del Senato.

Il dibattito che si è svolto ha dunque cercato di rispondere alla domanda se si sarebbe passati o meno dal bicameralismo "perfetto" al bicameralismo "confuso", "barocco", a un "monocameralismo mascherato", insomma, a un ruolo "ancillare" del Senato, e al rischio di essere una Camera di ostruzione, considerata la difficoltà di realizzare l'effetto di semplificazione, alimentando un contenzioso all'interno e all'esterno del Parlamento (Presidente della Repubblica e Corte Costituzionale).

L'ultimo gruppo di questioni ha riguardato una delle innovazioni più profonde della riforma, correlata al nuovo ruolo attribuito al Senato: il procedimento legislativo. Si passava da un procedimento unico per tutte le leggi a un numero di procedimenti non ben definito, per cui la reale semplificazione dell'iter legislativo sarebbe dipesa in gran parte dalla prassi e dalle future relazioni tra i due rami del Parlamento.

È stato altresì sottolineato che la proposta di riforma accoglieva il principio di promuovere l'equilibrio di genere nella rappresentanza (articoli 55 comma 2, 122 comma 1), estendendo alle leggi elettorali del Parlamento quanto già previsto per le leggi elettorali regionali a seguito della riforma del 2001.

La ristrettezza dei tempi non ha consentito di approfondire ulteriori modifiche riguardanti in particolare la Camera dei deputati, il Parlamento in seduta comune, i referendum e l'iniziativa legislativa popolare, l'elezione del Presidente della Repubblica e dei giudici della Corte costituzionale, il principio di trasparenza nella pubblica amministrazione, l'abolizione del CNEL.

Tavola rotonda

Mariarosa Cardia

Introduzione

Signori e signore, gentili ospiti, care colleghe e cari colleghi, benvenuti alla nostra tavola rotonda sull'imminente appuntamento referendario.

La nostra Costituzione, pilastro fondativo e stella polare della Repubblica, è oggi al centro di un passaggio referendario di grande importanza. Il 4 dicembre saremo chiamati a esprimerci sul testo di riforma costituzionale, approvato dal Parlamento il 12 aprile scorso, che modifica 47 articoli su 134 cioè più di un terzo della Costituzione, sebbene alcuni articoli vengano modificati solo in modo marginale e consequenziale.

Come nel caso delle precedenti riforme, anche questa è oggetto di valutazioni contrastanti sia in ambito politico che costituzionalistico. Vista la particolare ampiezza e rilevanza della riforma sottoposta a referendum, tutti abbiamo dunque la responsabilità di valutare bene la portata, il senso e la direzione delle modifiche ordinamentali che essa comporta. La complessità anche tecnica dei temi in discussione richiede di poter disporre di informazioni e di analisi per prendere posizione con cognizione di causa. Mi ha meravigliato non poco che né il Parlamento né il Governo abbiano predisposto e diffuso un opuscolo con il testo vigente e le modifiche a fronte, come hanno fatto le numerose pubblicazioni uscite in questi mesi o i media. E che non sia immediatamente visibile neppure nei siti istituzionali.

Oggi è in discussione la seconda parte della Costituzione, relativa all'organizzazione dei poteri. È consuetudine della nostra Associazione – lo abbiamo già fatto nel 2007 organizzando per primi una tavola rotonda per il referendum sulla Legge statutaria – contribuire a creare occasioni di confronto pacato e ragionato sulle diverse opinioni. Questo, che dovrebbe essere uno sforzo continuo di alfabetizzazione politica e istituzionale da parte di tutte le forze democratiche (partiti, associazioni, organi di informazione), non è purtroppo prassi corrente. Troppo spesso gli incontri si trasformano in monologhi o risse verbali che non consentono all'uditorio di capire i termini delle questioni in discussione, nonostante siano in gioco cambiamenti della Costituzione, ovvero della norma fondamentale, del patto tra governanti e governati.

Il confronto e le scelte di riforma costituzionale richiedono invece una riflessione di merito approfondita e coinvolgente di tutto il Paese, senza chiusure sulla contingenza politica, senza visioni anguste, legate a immediati interessi di parte. Ce lo insegna il lavoro dei costituenti del dopoguerra e la loro capacità di una visione unitaria dello sviluppo della nazione, l'esigenza della ricerca di convergenze, di intese, di impegni comuni quando in gioco sono la pace, l'indipendenza, la libertà e la democrazia.

La nostra Carta costituzionale è rigida, ma non immutabile: è migliorabile. E su questo mi pare che tutti convengano. Ma si tratta di aggiornarla, mantenendo lo spirito complessivo originario o di cambiarla, mutando gli equilibri di rappresentanza e di governo? La riforma proposta rappresenta un adeguamento o uno stravolgimento?

Al di là di diverse inadeguatezze tecniche, superficialità e imprecisioni di formulazione e conseguenti incongruenze, al di là delle contraddizioni e lacune, questa è una riforma necessaria, utile e difficilmente ripetibile oppure inefficace, sbagliata e dannosa? In toto o in parte?

E indubbia la difficoltà di esprimere un Sì o un No perentorio rispetto alla complessità dei problemi.

La riforma colpisce oppure no il principio della rappresentanza politica e gli equilibri del sistema istituzionale mutandone l'asse a favore dell'esecutivo? Mi riferisco alle critiche al cosiddetto "combinato disposto" con altre leggi e in particolare con la legge elettorale, su cui è atteso il giudizio della Consulta.

Come coniugare rappresentanza, democrazia e governabilità? Da cosa deriva la lentezza dei processi decisionali? Dal sistema di "bicameralismo paritario" oppure no? Come si raggiunge l'efficienza del sistema? Sono gli interrogativi di fondo che affronteremo stasera grazie alla presenza di due esponenti politici (la deputata Romina Mura e la vicepresidente del Gruppo consiliare Forza Italia Sardegna Alessandra Zedda), due costituzionalisti (Gianmario Demuro dell'Ateneo di Cagliari e Omar Chessa dell'Ateneo di Sassari), due nostri soci (Paolo Fois e Benedetto Barranu), che esprimeranno le ragioni del Sì e del No.

Partiamo dall'ultima parte del quesito referendario: le modifiche del Titolo V (Le Regioni, le Province, i Comuni), di grande rilievo per la nostra Regione speciale, anche se il tema ha avuto minor peso mediatico. Propongo di affrontare le questioni del riparto delle competenze tra Stato e Regioni, del mantenimento e/o del rafforzamento delle Regioni a Statuto speciale, e del problema delle risorse economiche degli enti territoriali. Più in generale vorremmo capire se la sottrazione alle Regioni di significative competenze legislative potrà essere controbilanciata dalla loro partecipazione al Senato.

Cominciamo il primo giro di opinioni dal professore Gianmario Demuro.

Gianmario Demuro
Università di Cagliari

Imposterò il ragionamento partendo dal problema del rapporto tra Costituzione scritta e costituzione materiale, tra ciò che è scritto nella Costituzione e ciò che tutti quanti auspicano possa la Costituzione dire, possa prescrivere,

possa garantire nel testo scritto e di come poi le cose funzionano nel contesto della realtà.

Negli ultimi anni abbiamo parlato molto di riforme costituzionali e ne abbiamo praticate molto meno. Nel senso che alla fine tutto il tema dell'approccio al cambiamento costituzionale, a partire dal 1991, si è sempre riferito al cambiamento della legge elettorale. Chi ha fatto le battaglie referendarie nel 1991 e poi anche più avanti, si ricorda molto bene che il tema è sempre stato quello della legge elettorale. E spesso abbiamo avuto leggi elettorali che si sono contrapposte. Come i Francesi che parlano di *lois de combat*. Le chiamano leggi di combattimento perché sono diventate leggi che si sono contrapposte e hanno contrapposto anche una visione del mondo.

Sono convinto che in questo momento la discussione faccia riferimento a due visioni del mondo e cioè a una visione collegata soprattutto ai temi della governabilità o della scelta al momento delle elezioni e anche di un governo stabile e a coloro che invece ritengono che questo tipo di scelta debba essere lasciata in vario modo al Parlamento.

Tornando al Titolo V della Costituzione, abbiamo fatto una riforma ancora prima del 2001 con l'elezione diretta del Presidente della Regione che seguiva l'elezione diretta dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia. Riforma anche questa anticipata da una disciplina fatta con legge ordinaria; se vogliamo, è stata una riforma governativa anche quella. Nel senso che la riforma del Titolo V è stata approvata soltanto dalla maggioranza di governo, alla fine di una legislatura che era stata fortemente caratterizzata dall'elemento del rafforzamento dell'idea di autonomia con la costruzione del Titolo V. Oggi le motivazioni della riforma del Titolo V sono scritte nella relazione che la accompagna. L'idea è quella di chiarire i rapporti tra Stato e Regione, definendo meglio gli elenchi delle competenze. Si passa da tre elenchi di competenze a due elenchi di competenze con la polarizzazione degli elenchi. Da un lato, gli elenchi relativi alla competenza legislativa dello Stato che oggettivamente viene rafforzata; dall'altro lato, invece, la competenza legislativa delle Regioni; intese come competenze che da una parte e dall'altra sono costruite con riferimento all'idea della essenzialità della competenza.

Poi ci sono alcune materie che prima erano di tipo concorrente e che sono ancora formulate in modo interpretabile, in maniera tale da poter essere applicabili. Come ad esempio il tema della salute. A me sembra che la legislazione debba essere una legislazione nazionale, perché lo standard di tutela della salute è necessariamente nazionale, e che alle Regioni debba essere lasciata l'organizzazione dei servizi sul territorio. Personalmente non la interpreto in maniera diversa da come la interpreto adesso. Poteva essere scritta meglio, ma tutte le leggi e tutte le Costituzioni possono essere sempre scritte meglio.

Quindi il primo tema è: nuovi elenchi con una chiarificazione delle competenze.

Il secondo tema, a mio modo di vedere, è collegato al tema della amministrativizzazione delle Regioni. È un tema di discussione, ma non da oggi. È un tema di discussione sin dall'entrata in funzione delle Regioni a Statuto ordinario nel 1970. E cioè che le Regioni in qualche modo si spostano sempre di più verso le funzioni amministrative. Tra di voi ci sono tante persone che hanno più esperienza di me in amministrazione pubblica e probabilmente potranno portare testimonianze sugli anni Ottanta e sugli anni Novanta, quando le Regioni assunsero funzione amministrativa in maniera massiccia.

Il mio lato di osservazione è che vedo sempre meno leggi regionali e sempre più compiti amministrativi da parte delle Regioni. Ma non cambiate dal Titolo V nel 2001 bensì cambiate sempre di più dal decentramento statale di funzioni amministrative sul territorio. La scommessa nel 2001 era quella di dividerle con i Comuni e le Province. Scommessa che, come avete visto, è stata considerata una scommessa non vinta, nel senso che la scelta che fa questa revisione costituzionale è quella di chiudere un livello intermedio, quello delle Province, già anticipata dalla legislazione ordinaria con la legge Del Rio. Ma il tema della amministrativizzazione sta nel fatto che lo Stato si ritrae da competenze amministrative e sempre più assegna competenze alle Regioni: mobilità, diritto allo studio, sanità, sociale e così via.

Quindi il tema della amministrativizzazione delle Regioni, secondo me, è un tema che si porta avanti già da molto tempo. E probabilmente è anche un tema europeo e lo si può vedere in Francia con la recente riforma delle Regioni.

Mi pare che la scelta sia una scelta di chiarezza intorno agli elenchi e mi pare anche che ci sia una scelta chiara sulle Regioni a Statuto speciale. Le Regioni a Statuto speciale rimangono nell'articolo 116 della Costituzione. È vero, c'è un clima di contrapposizione, ma questo non ha impedito di mantenere le Regioni a Statuto speciale. E, paradossalmente, il clima di difficoltà nei confronti delle Regioni a Statuto speciale è alimentato soprattutto dalle Regioni a Statuto ordinario. Ed è alimentato dalle Regioni a Statuto ordinario al confine con le Regioni a Statuto speciale. Il Veneto è fuori dalla grazia di Dio perché il Trentino Alto Adige ha maggiori entrate rispetto a quelle del Veneto. Quindi, che scelta fa il testo della revisione costituzionale? Mantenere le Regioni a Statuto speciale: le riconosce, le mantiene con l'attuale assetto e in più aggiunge che lo Statuto potrà essere modificato soltanto di intesa nel rapporto con lo Stato.

Anche questo è un tema che viene da lontano, perché poi nelle revisioni costituzionali non si inventa quasi mai nulla. Vi ricordate la famosa affermazione di Aosta? C'era stato un documento di Aosta, nei primi anni Novanta, che aveva

posto il tema dell'intesa come una delle possibilità di poter affermare in questo contesto la loro specialità.

Il Senato è costruito in maniera da essere uno strumento di controbilanciamento ed è costruito per avere al centro un organo che in qualche modo svolga un ruolo che adesso non svolge quasi mai nessuno, se non in parte la Conferenza delle Regioni e che bilancia il riaccentramento di molte competenze a livello statale.

Il testo della revisione costituzionale lo interpreto – qui la citazione è quella di Crisafulli – *magis ut valeat*, cercando di valorizzare tutti gli elementi che tengono insieme questi profili.

Omar Chessa

Università di Sassari

Una leggenda metropolitana che mi sembra stia circolando nel dibattito politico ma, ahimè, anche in quello costituzionale di queste ultime settimane è che questa sia la grande occasione per realizzare una grande riforma e che, se non la si coglie al volo, questa occasione non ritornerà più.

La Costituzione è stata modificata nel 2012. È stato riscritto nella sua interezza l'articolo 81, la disposizione famigerata sul pareggio di bilancio. Comunque quella disposizione e lo spirito di quella riforma indica un sentire comune che, per quanto mi riguarda, è parecchio preoccupante.

Siamo intervenuti nel 2012 ma soprattutto c'è stata una massiccia riforma nel 2001. Non è vero che la Costituzione italiana non è stata modificata sinora. Anzi, direi che si sta affermando una tendenza che vedo con preoccupazione. Nel 2001 la maggioranza politica di Centrosinistra ritiene in maniera del tutto autosufficiente di varare un progetto di riforma del Titolo V, la riforma viene approvata ma dopo cinque anni la maggioranza di Centrodestra ritiene – secondo me legittimamente visto il precedente – di varare una propria riforma. Che poi è stata bocciata dal voto popolare, fortunatamente dico io. Però da allora ci diciamo tutti quanti: “basta con le riforme a colpi di maggioranza”. Le riforme a colpi di maggioranza sono un tradimento dello spirito della Costituzione. Si può obiettare che l'articolo 138 prevede la maggioranza assoluta e quindi non pone nessun ostacolo ed è una possibilità offerta dal testo costituzionale. Ma l'articolo 138 è stato formulato in ambiente proporzionale. Nel 1948 quando è stata scritta quella importante garanzia si presupponeva che il Parlamento avrebbe avuto una composizione secondo una legge elettorale proporzionale. E quindi si supposeva, si sperava che fosse necessario il supporto di più forze politiche per raggiungere la maggioranza assoluta.

Dacché siamo entrati nella cosiddetta “era del maggioritario”, che poi è diventata era del premio di maggioranza anzi del premio di minoranza, visto che è la minoranza che viene premiata venendo trasformata artificialmente in maggioranza parlamentare assoluta, è evidente che il raggiungimento della maggioranza assoluta è nelle cose. C’è una coalizione o un partito che ha già la maggioranza assoluta dei voti. E questo crea qualche problema poiché non basta approvare una riforma con una maggioranza assoluta perché poi deve seguire la fase attuativa: leggi di attuazione, regolamenti parlamentari di attuazione. Occorre inoltre l’atteggiamento di fedeltà dei corpi giudiziari e dei corpi amministrativi, che non è scontato. E, infatti, la riforma del Titolo V è fallita anche perché poi la maggioranza che ha sostituito il Centrosinistra non si riconosceva in quella riforma e il legislatore statale ha continuato a legiferare come se nulla fosse cambiato.

Secondo me, è utile un confronto con il sistema statunitense. Negli Stati Uniti d’America, che non indico come modello di riferimento, per modificare la Costituzione occorre seguire un procedimento particolarmente aggravato e quindi se non c’è il consenso di tutti i partiti, di tutti i livelli di governo, di tutti i movimenti di opinione, di tutti i gruppi di interesse, la riforma non si fa.

Dunque la riforma si fa quando già nel Paese c’è un consenso. In Italia, invece, è possibile adottare un testo di riforma senza che ancora si sia costruito un consenso. E il clima che al momento c’è nel Paese è preoccupante, perché c’è una divisione palpabile, non soltanto dentro le forze politiche ma anche dentro le famiglie. E la Costituzione, che dovrebbe essere ciò che unisce, sta invece diventando un fattore profondamente divisivo. E chiunque vinca questo referendum poi dovrà fare qualcosa per integrare gli altri. Se vince il sì, bisognerà convincere metà del Paese che questa è anche la loro Costituzione, e se vince il no, il no dovrà presentare un progetto di riforma che sia condiviso anche da quelli che erano i sostenitori del sì.

Veniamo alla questione specifica e cioè alla riforma del Titolo V. C’è stato un chiarimento degli elenchi delle competenze? Sono veramente passati da tre a due? Veramente si è spaccato come una mela il riparto delle competenze, da una parte quelle statali e dall’altra quelle regionali? Sino a un certo punto, perché c’è un nutrito gruppo di competenze esclusive dello Stato nelle quali si prevede che quest’ultimo ponga le cosiddette disposizioni generali ai Comuni mentre tutto il resto è lasciato alla legislazione regionale. A me sembra che questa formula delle disposizioni generali ai Comuni in sostanza faccia rientrare dalla finestra quello che è uscito dalla porta e cioè le competenze concorrenti.

Altra osservazione: ma è giusto che escano dalla porta le competenze concorrenti? Secondo me è stato un errore, perché le competenze concorrenti individuavano quelle materie veramente sensibili per le Regioni. Erano veramente

materie di interesse regionale. Certo, sappiamo che il riparto basato sulla distinzione principi/dettaglio qualche problema creava. Cioè lo Stato deve stabilire i principi e la Regione la disciplina di dettaglio. Però questi problemi sono stati risolti dalla Corte costituzionale. Faccio riferimento all'esempio che ricorre più frequentemente. Si dice: ma era giusto che fosse materia concorrente quella relativa ai porti, agli aeroporti civili, alle grandi reti di trasporto e di navigazione, all'ordinamento della comunicazione, alla produzione/trasporto e distribuzione nazionale dell'energia? Queste materie sono sicuramente statali. Quindi è sbagliato che fossero attribuite alla competenza concorrente tra Stato e Regioni. Sono state così ricentralizzate e rimesse sotto la competenza esclusiva dello Stato. Dico che il problema non c'è, perché la Corte costituzionale ha interpretato estensivamente i principi della legislazione statale e ha ricentralizzato quello che ragionevolmente doveva essere ricentralizzato.

Gli elenchi di materie in realtà non sono delle scatole rigide. Sono degli elenchi che indicano più che altro degli obiettivi. Obiettivi che possono essere interpretati in maniera più o meno elastica. I principi di dettaglio della legislazione statale possono essere interpretati in maniera più estensiva o restrittiva secondo quello che è ragionevole in relazione alle circostanze. Sappiamo che la Corte costituzionale ha elaborato un canone che si chiama canone della sussidiarietà legislativa che in questi anni ha consentito di spostare competenze dal centro alla periferia e viceversa, secondo considerazioni di adeguatezza e di ragionevolezza.

Questa ricentralizzazione non era necessaria perché non risolve i problemi, ma razionalizza questioni che erano già risolte, che erano già ben presenti nella giurisprudenza costituzionale. Non solo. Questa ricentralizzazione, secondo me, è dannosa. La giurisprudenza della Corte costituzionale funziona un po' come un pendolo. In alcune fasi si manifesta l'esigenza di interpretazioni costituzionali di tipo centralistico. Si dice alla Corte costituzionale: "guarda, qua devi rafforzare un po' le competenze dello Stato e questa materia tirala un po' più dalla parte dello Stato perché questi sono problemi che individuano interessi di livello nazionale che soltanto lo Stato può affrontare efficacemente". E la Corte costituzionale, che è sensibile ai mutamenti di opinione, anche quelli che si manifestano nella comunità dei giuristi, accoglie e recepisce quest'istanza e ricentralizza quello che è ragionevole ricentralizzare.

Succede poi che, nell'impeto di questa foga ricentralizzante, la Corte costituzionale spesso ricentralizza anche ciò che invece ragionevolmente doveva rimanere nella competenza della periferia. Poco male. Poi il pendolo fa il suo movimento, la Corte costituzionale si rende conto di avere esagerato e corregge il tiro. Lascia al centro quello che doveva essere lasciato al centro e sposta in periferia, attraverso misure compensative, quello che al centro invece non poteva stare.

Questa riforma cosa fa? Codifica il movimento pendolare della giurisprudenza costituzionale nel suo momento di massimo fulgore centralistico non consentendo di far operare questo naturale meccanismo di riequilibrio: in prospettiva creerà il presupposto per ulteriori interpretazioni centralizzanti. Mi sembra che questo sia pacifico. Che questa riscrittura del riparto delle competenze tra Stato-Regioni abbia una connotazione centralistica è un dato ormai acquisito nel dibattito. Perché le Regioni sono diventate enti di amministrazione e non sono più enti politici.

C'è un altro concetto che circola nel dibattito, questo: è già difficile formare una classe dirigente di livello nazionale figuriamoci venti classi dirigenti regionali. Del resto quando si parla di enti di amministrazione si fa proprio riferimento a questo problema. Trasformiamo le Regioni in strutture amministrative che non fanno politica, che non hanno la legislazione.

Ci dobbiamo chiedere perché il regionalismo in Italia ha fallito. Ha fallito perché le Regioni non sono state in grado di produrre una classe dirigente all'altezza del compito o ha fallito per altre ragioni? Secondo me ha fallito perché allo spostamento dell'attribuzione delle competenze e delle responsabilità non è poi seguita l'attribuzione di risorse adeguate. E l'autonomia legislativa e amministrativa senza autonomia finanziaria è poca cosa perché le politiche, le riforme a costo zero in realtà non esistono. È inutile attribuire alle Regioni competenze legislative e amministrative importanti se poi lo Stato tiene saldi e fermi i cordoni della borsa. E guardate che il buco nero della finanza italiana non sono i bilanci regionali ma quelli dei ministeri. Questi sono i dati obiettivi della Ragioneria dello Stato.

Per quanto riguarda la specialità si è ricordata la clausola della salvaguardia. Questa riforma, nella parte che riguarda il Titolo V, non si applicherebbe alle Regioni a Statuto speciale fino all'adeguamento degli Statuti, adeguamento che dovrà intervenire previa intesa. È una vera clausola di salvaguardia? Bisogna capire cosa si intende per intesa. So che è allo studio un disegno di legge da parte di Bressa che vuole interpretare l'intesa non in senso forte ma in senso debole. In ogni caso a me sembra una vittoria di Pirro. È pensabile una specialità regionale forte in un sistema regionale che è comunque complessivamente debole? Non siamo la Catalogna o la Baviera, nella negoziazione bilaterale con lo Stato noi siamo il vaso di coccio.

Poi nella riforma c'è un *bug* che rischia di far saltare tutto. L'articolo 17 dello Statuto speciale e analoghe disposizioni degli altri Statuti speciali prevedono l'incompatibilità tra la carica di consigliere regionale e la carica di senatore. So che sul punto circolano diverse interpretazioni. Una interpretazione dice che questa disposizione sarebbe stata abrogata. Ora, l'abrogazione tacita interviene solo se ricorrono dei presupposti ben precisi: ci deve essere una incompatibilità puntuale

e questa è regola eccezionale rispetto alle regola generale che è contenuta nel testo di riforma. Ma c'è un'altra ragione. La legge di revisione costituzionale non può modificare le disposizioni statutarie per le quali è previsto un apposito procedimento, quello previsto dall'articolo 54 dello Statuto speciale, che in parte ricalca il procedimento dell'articolo 138 e in parte se ne discosta. Quindi il nostro Statuto è una legge costituzionale ma atipica, perché a competenza riservata. Se dovesse passare il sì, queste disposizioni statutarie rimarrebbero vigenti e questo significa che il Senato non si potrà costituire come organo perché mancheranno tutti i senatori delle Regioni speciali. E questo significa che prima di poter costituire il Senato bisognerà intervenire su tutti gli Statuti speciali per rimuovere questa incompatibilità.

E nel momento in cui si interviene sulla specialità, non sarei poi così sicuro che l'orientamento del Governo e della maggioranza parlamentare sia di mantenimento della specialità. Una volta che si interviene, sull'onda della vittoria del sì, stai a vedere che questa può essere l'occasione buona per spazzare via questo impiccio della specialità una volta per tutte.

Gianmario Demuro

Innanzitutto quell'articolo 17 era riferito alla norma della Costituzione che cambia ed era evidentemente a garanzia di un'autonomia e di un Senato che sarà completamente diverso. Quindi, prima di tutto c'è un tema che riguarda la *ratio legis*. Qualcuno mi deve spiegare perché dobbiamo considerare una incompatibilità che era stata costruita sull'articolo 120 quando esso cambia. Il Senato sarà un Senato diverso e anzi è obbligatorio che i consiglieri regionali abbiano la possibilità di stare in Senato. Questo come argomento per me basterebbe.

Poi c'è il principio della successione delle leggi nel tempo, poi c'è la riserva della specialità ma qui non vedo riserva della specialità. Mentre vedo riserva della specialità sul tema delle entrate, vedo riserva della specialità sul tema delle competenze, vedo riserva della specialità su ciò che caratterizza la specialità.

Terzo argomento: non è la prima volta che lo Statuto non viene modificato a seguito di una revisione costituzionale. Anzi, il nostro Statuto brilla per non essere stato mai modificato salvo agli inizi degli anni Novanta con l'aggiunta della competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali. Poi la riforma del nostro Statuto, così come tutti gli altri Statuti, è stata fatta a seguito della riforma costituzionale del 2001. Tant'è che è rimasto "l'interesse nazionale". Se uno legge il testo dell'articolo 3 dello Statuto sardo troverà ancora "l'interesse nazionale". Sappiamo tutti che "l'interesse nazionale" è stato superato e non c'è stato bisogno di cambiare lo Statuto.

Gli argomenti sono tanti. Per carità, uno può dirmi che l'articolo 39 comma 13 non garantisce la specialità. Prendo atto che c'è un'opinione diversa, ma sul punto c'è una posizione ufficiale. Ho citato tre argomenti che potrebbero portarci a dire serenamente che il Senato sarà costituito anche dai rappresentanti della Regione Sardegna, del Friuli Venezia Giulia, del Trentino Alto Adige e via dicendo.

A oggi la specialità è ancora lì dentro; poi il futuro se lo dovrà giocare ogni singola Regione a Statuto speciale. Dipende dalla forza e dalle capacità di queste Regioni.

Romina Mura

Camera dei Deputati

Vi ringrazio per aver organizzato questo momento di confronto. Per me è un onore parlare a persone da cui ho imparato molto e da cui ho sentito spesso parlare di riforma costituzionale. E da lì sono partita a costruire anche il mio pensiero e le mie posizioni politiche al riguardo.

Una considerazione. Si dice che oggi la maggioranza, di cui faccio parte, stia dividendo il Paese con questa discussione che non era utile, che forse era meglio trasferire in un'altra fase, considerato i problemi del Paese. Vorrei ricordare che in Italia si scelse la Repubblica con il 53% dei voti. Paese diviso anche allora. L'Italia si divide spesso sui temi importanti e forse è importante che ci siano dei punti di vista differenti, che poi vengono ricomposti grazie anche alla politica. Voglio spendere parole positive per le classi dirigenti che hanno fatto errori ma sono comunque riuscite a fare ragionamenti all'interno di principi democratici. Certo facendo prevalere anche logiche di parte, però sempre dentro a una grande sintesi democratica. Questo lo dobbiamo dire del nostro Paese perché altrimenti rischiamo di parlare di un contesto passato e presente che non esiste e non ci rappresenta.

Sulla questione della Riforma del Titolo V proverò a dare un contributo meno tecnico e più politico partendo da una considerazione: quale era il contesto politico in cui nacque la Riforma del Titolo V del 2001? Tutte le riforme devono essere condivise e più sono condivise più sono rappresentative. Ma ogni fase politica sceglie le opzioni che in qualche modo rappresentano maggiormente quelli che sono gli equilibri di forza in quel determinato momento. Nel 2001 c'era un fenomeno politico che si chiamava Lega, che minacciava di dividere il Paese. La Lega dimostrava di avere la forza per farlo. E, badiamo bene, dividere il Paese ricco: si parlava infatti di secessione da quello più lento, più povero, meno veloce.

Rispetto a questo tema le forze politiche in campo in quella fase si posero il problema di come dare risposta a quella esigenza che comunque era forte nel

Nord ricco della Padania. Quale fu la risposta dal punto di vista istituzionale? Fu la Riforma del Titolo V. Il cosiddetto federalismo, che venne qualificato da parte nostra come federalismo perequativo, perché si temeva che in una competizione tra parti territoriali quelle più forti potessero avere la meglio. Quindi, si studiarono all'interno di quel sistema degli strumenti di perequazione per evitare che il federalismo potesse agevolare chi già andava forte e bloccare chi invece andava in maniera più lenta.

Come ha funzionato in questi 15 anni la legislazione concorrente, che poi è stata la modalità per valorizzare di più i territori rispetto al Centro? Mi sono posta più volte questa domanda. È intervenuta la Corte costituzionale che, laddove la locazione dei poteri sul territorio non era opportuna o non adeguata, la ha rispostata al centro. Di fatto possiamo dire che il giudice costituzionale si è sostituito in quella fase alla politica. Magari ha fatto una scelta determinata dal contesto politico del momento e forse ha sbagliato. Anzi, allora appoggiò la Riforma del Titolo V, ma riguardandola oggi dico che in quella fase si sbagliò perché probabilmente la sussidiarietà, che a me è tanto cara perché credo nel protagonismo dei territori, non andò di pari passo con l'adeguatezza delle funzioni all'interno di quel riparto di competenze.

Credo che questa rivisitazione della Riforma del Titolo V che oggi si ripropone, metta a posto le cose. Dice chi fa cosa tra lo Stato e le Regioni, tentando di individuare competenze chiare a livello territoriale e a livello statale. Credo che rispetto ad alcune questioni – porti e aeroporti sono una di quelle – è giusto che la competenza sia statale, perché spesso quando si fanno scelte strategiche è necessario che ci sia un luogo di sintesi, un luogo di unità, un luogo di regia. Adesso mi viene in mente la fase politica in cui si era deciso di accorpate le autorità portuali. È stata una cosa complicatissima perché dai territori non sempre arrivava un richiamo a costruire un sistema della portualità nazionale che fosse strategico e competitivo con l'Europa; spesso erano più forti le istanze locali. Per cui è sempre stata forte, rispetto anche a questo tema, più che la visione strategica nazionale tesa a costruire la competitività, una visione molto localistica.

Credo che la Riforma di questo Titolo V sia stata fatta proprio sulla base delle indicazioni e delle pronunce della Corte costituzionale. La politica si è semplicemente riappropriata del suo ruolo, seguendo ciò che ha detto in questi anni la Corte costituzionale.

In merito al Senato delle Regioni si dice che stiamo assistendo a una stagione di un nuovo centralismo. Credo che la presenza di un Senato delle Autonomie composto da consiglieri regionali e sindaci sia una modalità per portare i territori al centro e paradossalmente per consentire alla periferia e ai territori di entrare nei ragionamenti nazionali. Ragionamenti che rimangono nazionali, ma che vengono costruiti attraverso le voci fondamentali dei territori.

Abbiamo citato la modifica dell'articolo 81 sul pareggio di bilancio. Vorrei aggiungere che sono convinta che, se nel 2012 ci fosse stato un Senato delle Autonomie, l'articolo 81 probabilmente non sarebbe stato modificato in quel modo, ascoltando solo l'Europa, ma si sarebbero ascoltati anche i territori, perché il pareggio di bilancio a livello territoriale e locale è stato un disastro.

Sulla specialità: una delle ragioni su cui più insistono i sostenitori del no è proprio che questa riforma salvaguarda e potenzia le Regioni a Statuto speciale. Si dice che questa riforma depotenzia le Regioni a Statuto ordinario e blinda la specialità per le Regioni a Statuto speciale. Non è esattamente così, perché non si tratta di blindarle, però si costruiscono gli strumenti attraverso l'intesa per rivedere gli Statuti speciali e rivederli alla pari tra Stato e Regione.

Anche qui dico una cosa in maniera molto sommessa e umile. Sono convinta che se noi in maniera consapevole e con spirito autonomista ci mettessimo a lavorare sul nostro Statuto speciale forse riusciremmo ad arricchirlo di nuove ambizioni perché la situazione attuale non è più quella del momento in cui lo Statuto speciale venne approvato.

Ultima cosa. Non vengono depotenziate neanche le Regioni a Statuto ordinario perché la riforma costituzionale prevede una riforma di autonomia differenziata. Se tu, Regione a Statuto ordinario, hai una situazione di equilibrio di conti, puoi ricevere dallo Stato ulteriori competenze. E questa probabilmente è una risposta a quelle Regioni che confinano con quelle a Statuto speciale. Ricordo che nel dibattito parlamentare alcune Regioni, che vantano anche esperienze amministrative e legislative di qualità, pretendevano che la specialità si riducesse e che in qualche modo la differenziazione dell'autonomia andasse di pari passo con il merito e con la capacità di amministrare.

Quindi, l'autonomia differenziata per le Regioni a Statuto ordinario è un'altra opportunità che in un sistema come quello di oggi può valorizzare il regionalismo. Credo che in questi anni il regionalismo non abbia funzionato al meglio. Perciò se lo si mette un po' in discussione all'interno di quell'articolo 5 della Costituzione che dice che la Repubblica promuove le autonomie e cerca di valorizzarle, credo che non si compia reato.

Alessandra Zedda

Vicepresidente Gruppo consiliare Forza Italia Sardegna

Un affettuoso ringraziamento all'on. Mariarosa Cardia che mi ha dato oggi la possibilità di incontrarvi e di partecipare a questo dibattito, importante sotto il profilo del confronto perché credo che, vista la platea, abbiamo autorevoli

esponenti che al nostro pari conoscono la riforma e ne sanno discernere tutti gli aspetti sia giuridici che politici.

Farò anch'io delle considerazioni che saranno squisitamente politiche, anche perché questo rappresento in questa assemblea. Consentitemi di fare un'osservazione che mi vede dire che questa riforma nasce in un periodo storico particolare, che è viziata, per quanto mi riguarda, da un peccato originale sotto l'aspetto della democrazia e della rappresentatività. Riforma approvata da una maggioranza spaventata e non proprio libera, che ha avuto paura di sciogliere le Camere. E lo dico anche per quello che è rappresentato dalla mia parte politica.

Credo che il diritto e ancora di più la nostra Costituzione servano per rendere forte ciò che è giusto e non giusto ciò che è forte. In questo senso voglio fare delle osservazioni che nascono dalla mia esperienza di legislatore della Sardegna, ma anche di chi ha avuto dei ruoli di governo regionale e quindi ha spesso dovuto, passatemi il termine, contrattare e confrontarsi sia con la burocrazia nazionale ma soprattutto con i governi. Governi che nella storia della Repubblica con la Sardegna non sono mai stati assolutamente "carini". Certamente ci sono stati dei momenti in cui anche i nostri legislatori si sono fatti valere più di altri, però credo che nella totalità dei rapporti e soprattutto guardando i consuntivi non siamo certo mai stati trattati con dignità da parte di tutti governi che ci sono stati.

Voglio ricordare che proprio lo Statuto della Sardegna è stato modificato all'articolo 10, scrivendo una bella pagina di autonomia finanziaria nel 2012, quando all'unanimità abbiamo modificato l'articolo, permettendo alla Sardegna di azzerare addirittura l'imposizione in materia fiscale. È stato un momento importante della nostra Assemblea regionale così come del Parlamento di allora, che lo approvò.

Come Romina Mura, vengo dagli enti locali, dalla più piccola cellula e cioè dalla circoscrizione e ho avuto modo di partecipare in tutti i nostri ordinamenti. Devo dire che questa riforma non risponde assolutamente all'esigenza di rispetto delle nostre autonomie e neanche della specialità.

Lo dico perché attraverso la clausola di supremazia, che noi del no abbiamo definita "vampiro", potrebbe riaccentrarsi verso lo Stato qualunque competenza regionale. Anche in Regioni che si ritengono più virtuose e responsabili dello Stato stesso. E questo, credeteci, accade perché, per esempio in materia di riduzione delle spese, soprattutto in tema di personale, le Regioni sono riuscite a risparmiare molto di più di quello che ha fatto lo Stato. In questo modo si potrebbe contraddire l'efficienza quanto anche il fondamentale principio autonomistico sancito dall'articolo 5 della Costituzione, secondo il quale si dovrebbero promuovere e riconoscere le autonomie locali.

Voglio a questo punto introdurre un concetto che riguarda proprio la riforma in termini di materie che mi sono più consone e cioè di autonomia finanziaria e di

partecipazione della nostra Regione sia agli accantonamenti che alle riserve, alle partecipazioni al debito pubblico nonché alle partecipazioni al servizio del debito pubblico. In questo senso, le intese con lo Stato mi spaventano molto. Perché ritengo che la vera autonomia sia quando hai disponibilità di cassa corrente e questo è un concetto che deve essere ben chiaro a tutti. Perciò osservo negativamente il pareggio di bilancio. Credo che se non c'è disponibilità di cassa, non c'è la possibilità di spendere tutte le risorse destinate alla nostra Regione e ai nostri Comuni e di conseguenza non c'è libertà.

Credo che il rapporto che c'è stato nel corso degli ultimi anni trasferendo competenze delegate – mi riferisco in particolar modo agli Enti locali da parte dello Stato – ma non trasferendo conseguentemente le risorse, sancisca una situazione paradossale. E questa riforma va a penalizzare ulteriormente questo aspetto.

Inoltre, per quanto riguarda il metodo di elezione, e questo l'ha detto la senatrice Finocchiaro, la Sardegna e le altre Regioni a Statuto speciale non avranno i loro rappresentanti. E tutti sappiamo quanto sia complesso cambiare e modificare gli Statuti. Questa difficoltà la esplicito pure nella necessità che hanno avuto i presidenti delle Regioni a Statuto speciale con a capo la Serracchiani di riunirsi, anche recentemente, proprio per ripristinare quei concetti che riguardano la salvaguardia delle autonomie e delle specialità. Ho paura che attraverso questa riforma si possa soprassedere e intervenire sulla nostra specialità proprio per la difficoltà che si ha all'interno delle Assemblee regionali di modificare gli Statuti.

Dico un'ultima cosa, che riguarda gli enti soppressi. Non credo che sopprimere le Province, che sono già state soppresse con la legge Del Rio, potesse essere una soluzione per rivedere una parte delle autonomie locali e far nascere Unioni di Comuni e la Città Metropolitana. Personalmente su questo non sono d'accordo, anche perché per me il Comune è un'autonomia locale che deve avere maggiori competenze, maggiore autonomia finanziaria, maggiori risorse. Bisogna trovare quelle formule che consentano all'ente più vicino al cittadino di poter dare risposte più dirette, urgenti e assolutamente concrete.

Quindi, sopprimere le Province non era una soluzione, creare enti di secondo livello ancora peggio. Faccio un'osservazione: in questi enti c'è del personale, e questo lo dico a pieno titolo perché sono una dirigente provinciale, che ha vinto dei concorsi e che dal punto di vista costituzionale faceva parte di enti riconosciuti in Costituzione. Cosa che invece oggi si sta svilendo. I contenziosi che da questo punto di vista si potrebbero aprire non sono di poco conto. Contenziosi che ci saranno sempre di più proprio per una litigiosità che verrà accentuata dal rapporto Stato - Regioni - Enti locali.

Benedetto Barranu

Associazione ex Consiglieri regionali Sardegna

Vorrei avere un approccio diverso. Vorrei argomentare e rispondere alle domande che ha fatto Mariarosa Cardia: modifiche del Titolo V, riparto competenze Stato - Regioni, Regioni a Statuto speciale sotto tiro.

Le Regioni a Statuto speciale come la Sardegna hanno avuto la fortuna di poter valutare l'esperienza regionalista molti decenni fa, perché sono state istituite nel 1948. Quando sono entrato in Consiglio regionale nel 1979 (ho qui degli scritti del 1983-84: nella rivista di Girolamo Sotgiu, c'è anche un pezzo mio e uno di Umberto Cardia che affrontavano questi temi), le Regioni a Statuto ordinario erano state istituite qualche anno prima. Viceversa, le Regioni come la Sardegna avevano già potuto sperimentare i propri Statuti e le competenze attribuite alle Regioni negli Statuti.

E già nei primi anni Ottanta ci eravamo resi conto che anche le competenze esclusive, per esempio in materia di agricoltura, o le competenze concorrenti ma rilevanti – pensiamo in materie di industria che le Regioni ordinarie non avevano – erano in realtà competenze che avevamo difficoltà a esercitare già allora, perché di fatto per una serie di ragioni lo Stato si era riappropriato delle stesse funzioni in quanto già si avviava l'unione economica europea.

Parlavamo di passare dalle autonomie regionali allo Stato regionalista perché, per esempio, ci rendevamo conto che in materia di agricoltura, che era competenza esclusiva, di fatto le decisioni in materia di fondi strutturali (pensavo al FEOGA) avvenivano a Bruxelles e a Bruxelles trattava il Ministro. Lo Stato di fatto si era riappropriato – tra l'altro in quella fase la politica europea era politica estera – di funzioni statutarie che noi avevamo.

Ma questo era accaduto anche in altri campi. Ero assessore alla Programmazione. C'era un programma comunitario che riguardava il Nord della Sardegna e il Sud della Corsica (Interreg) avevo ricevuto una censura dal Ministero degli Esteri perché mi ero permesso di organizzare degli incontri con il prefetto di Ajaccio. Il punto rilevante che noi ponevamo non era tanto quello di chiedere nuove funzioni, ma quello di avere i poteri per esercitarle nelle condizioni nuove che si stavano realizzando.

Il problema va affrontato sotto questo profilo e giudico questa riforma sotto questo profilo. Tra l'altro a noi tocca marginalmente, perché la parte più rilevante, per esempio del riparto delle funzioni che vengono modificate, a noi non tocca perché siamo Regione a Statuto speciale tranne alcuni aspetti collegati a una parte dell'articolo 116.

Il punto è quello di fare in modo che le Regioni possano esercitare le loro funzioni laddove le decisioni su quelle funzioni vengono assunte. Perché,

altrimenti, in materia di fondi strutturali le decisioni di competenza della Sardegna le assume o il Parlamento o lo Stato. Allora voglio essere in quelle sedi.

Abbiamo una Costituzione bifronte che è autonomistica nelle periferie, perché riconosce le autonomie, e centralista negli organi dello Stato, perché tutti gli organi centrali dello Stato sono centralisti con l'unica piccola differenza della partecipazione dei consiglieri regionali alla elezione del Capo dello Stato.

Ponevamo il problema della Corte costituzionale che ci dava regolarmente torto su tutto. Ricordo benissimo che fino al testo unico delle leggi bancarie in tutti i Paesi c'erano le Casse comunali di credito agrario, che erano gestite dal Banco di Sardegna ma che erano autonome. E la competenza in questo campo, articolo 4 lettera B, era regionale compresa la istituzione. Si approvò la legge del Testo unico e il Banco di Sardegna si accorpò con l'ok della Banca d'Italia tutte le Casse di credito agrario. Avevamo ragione da vendere. Facemmo ricorso e naturalmente avemmo torto perché, sulla base dei principi fondamentali della politica monetaria, anche laddove avevamo competenza primaria non ci veniva riconosciuta.

Quindi il nodo che c'era allora rimane e oggi c'è ancora di più. Il nodo centrale, a mio avviso, è una valutazione globale su questo aspetto. Tutti gli aspetti particolari possiamo vederli sotto un'altra lettura, ma il nodo è questo. Anche quando si dice "ridurre i costi della politica", a me non piace questo termine perché la democrazia ha un costo, altrimenti basterebbe sopprimere tutti i Consigli comunali, si mette un podestà e si risparmia. Dico paradossalmente che avere un Senato che svolge le stesse funzioni della Camera è uno spreco, però se anche mantenessimo i 315 senatori ma con funzioni differenziate non è uno spreco. Tanto più che non lo è se si riducono a 100.

Ovviamente i meccanismi di elezione possono essere diversi e sono diversi in tutti i Paesi. Sono d'accordo con il prof. Chessa quando dice che il sistema americano non piace perché in realtà non è un Senato delle Federazioni. Però il punto centrale che volevo sottolineare è un altro aspetto. Certo, sono state fatte tante riforme, ma per questa riforma si è discusso molto e il testo si è modificato parecchio rispetto all'inizio. All'inizio, per esempio, si proponeva il Senato degli Enti locali, poi si è passato a un Senato delle Regioni e quindi dei poteri legislativi.

Dico anche che si è discusso pochissimo quando si sono fatte delle modifiche assurde, inserendo teorie economiche nella Costituzione senza che nessuno dicesse "domani si può approvare allo stesso titolo un articolo 32 bis della Costituzione che impone delle terapie sanitarie". Uno può avere opinioni diverse, ma si è introdotta in Costituzione una teoria economica senza una discussione – perché non ne ha discusso nessuno e ahimé nemmeno nel mio Partito – che desse dignità a un argomento del genere. Abbiamo inserito nella Costituzione una teoria

economica. Dunque, si è discusso parecchio, la discussione è durata due anni e mezzo. Si affrontano alcuni di questi principi.

Quindi la mia risposta a queste domande ha questa sequenza. La prima: c'è una risposta alla questione fondamentale, ossia quella di avere i poteri per esercitare le competenze che si hanno, non di avere riparti diversi delle competenze. La seconda: due giudici vengono eletti dalla Camera che rappresenta comunque le autonomie territoriali. Giudici della Corte costituzionale che hanno sempre assunto un atteggiamento non favorevole nella storia della nostra Regione. La terza: tutti quanto sono contro le Regioni a Statuto speciale. C'è una ragione elettorale: le Regioni a Statuto speciale hanno 9 milioni, il 15%. È chiaro che i voti che contano di più sono il restante 85%. Che ci si rifletta o meno, ci si rivolge a una platea più ampia. Ma Michele Ainis in una polemica con la Finocchiaro – la quale ha detto che le Regioni a Statuto speciale sono favorite perché non si può cambiare il loro Statuto (l'articolo 54 dello Statuto della Sardegna prevede il parere così come gli altri Statuti) – rispondeva che si prevede il parere ma non l'intesa. L'intesa vuol dire un patto, l'intesa è un fatto contrattuale.

Abbiamo sempre rivendicato – Pietro Soddu è stato un protagonista di questo – pari dignità nel rapporto con lo Stato, un rapporto pattizio e cioè contrattuale tra la Regione e lo Stato. Dico che l'intesa rispetto al parere è un passo in avanti. Naturalmente si può precisare ancora meglio, ma è sempre un passo in avanti. Quello che voglio dire è che non viene risolto tutto, ma il percorso affronta alcuni temi che non sono stati inventati oggi all'improvviso. Per quello che riguarda la nostra storia di Regione autonoma a Statuto speciale ci sono state anche personalità trasversali che hanno affrontato questi temi alcuni decenni fa. Li hanno posti e hanno avuto un'eco anche a livello nazionale pur non arrivando mai a diventare modifica costituzionale che avesse questo taglio.

La Riforma del 2001 sostanzialmente aveva il compito di trasferire alle Regioni a Statuto ordinario molte delle competenze che le Regioni a Statuto speciale avevano già. Tra cui, per esempio, quelle in materia di entrate. Ricordo benissimo che quando andavo alla Conferenza dei presidenti delle Regioni, mentre noi avevamo delle entrate compartecipative, loro dovevano ogni anno contrattare il fondo da distribuire alle Regioni. Noi potevamo stabilire dei contributi aggiuntivi per l'industria, mentre la Lombardia o le altre Regioni non lo potevano fare. La logica era quella di dare alle Regioni a Statuto ordinario almeno in parte quello che le Regioni a Statuto speciale avevano. E tra l'altro con questo sistema ci hanno sottratto una parte delle risorse derivanti dalla cosiddetta imposta di fabbricazione, che è diventata un'imposta di consumo. E siccome di quello che viene fabbricato a Sarroch ne consumiamo molto meno delle Regioni del Nord, il risultato è che abbiamo l'industria, trasformiamo il petrolio, ma la maggior parte dei contributi vanno ad alimentare in compartecipazione le entrate delle Regioni ordinarie.

Concludo dicendo che la riforma deve essere vista nella sua globalità e nei principi di fondo che la animano.

Paolo Fois

Associazione ex Consiglieri regionali Sardegna – Università di Sassari

Tocco un aspetto molto spesso trascurato che riguarda il Titolo V. Ci sono, soprattutto da parte dei sostenitori della riforma, molte critiche nei confronti del Titolo V. Però su un punto molto importante, che è quello dei rapporti con l'Unione Europea e di un raccordo o di un riferimento alla situazione negli altri Paesi europei, la riforma rappresenta un netto passo indietro rispetto alla tanto criticata riforma del Titolo V del 2001.

Perché rappresenta un netto passo indietro? Perché nel 2001 le ragioni contingenti potevano anche essere quelle di tenere conto della minaccia della secessione della Lega Nord, ma nel merito registro che nel 2001 ci si è messi su una strada che è quella tracciata già a livello europeo, Consiglio d'Europa e successivamente Unione Europea.

Ci sono tante convenzioni e tanti atti del Consiglio d'Europa che insistono sul fatto che la difesa e il rafforzamento dell'autonomia rappresenta un contributo per la costruzione di un'Europa basata sul principio della democrazia e della partecipazione alla vita pubblica.

Nel Trattato sull'Unione Europea, già da alcuni anni a Lisbona ma anche con la fallita riforma costituzionale, c'è il principio di prossimità, che non va confuso con quello di sussidiarietà. Sussidiarietà è un problema di ripartizione di competenze tra Stato e Regioni mentre la prossimità ci dice che le decisioni devono essere prese il più vicino possibile ai cittadini.

Non credo, quindi, ci sia a livello europeo una tendenza che dice che devono essere date competenze amministrative e tolte invece competenze decisionali. Ritengo che a livello europeo ci sia questa presa di posizione complessiva e che, una volta acquisita la competenza sul piano legislativo, se si toglie questa competenza e si danno le competenze sul piano amministrativo, questo orientamento generale non venga del tutto rispettato.

C'è una norma nell'articolo 117 che mi inquieta molto: quella che toglie la competenza alle Regioni per quanto riguarda le relazioni internazionali e i rapporti con l'Unione Europea. Cioè le Regioni non hanno più competenza per legiferare in questo campo. Come Regione a Statuto speciale per il momento ci salviamo. Però, quando nel 1996 abbiamo votato la legge sull'Ufficio di Bruxelles, abbiamo tenuto conto del fatto che il Ministero degli Esteri non curava gli interessi delle

Regioni ma c'era bisogno di una presenza stabile, organizzata, di una specie di base avanzata della Regione Sardegna non soltanto per dialogare senza assumere obblighi con la Commissione europea, ma anche per avere rapporti con le altre Regioni che già da tempo avevano i loro uffici a Bruxelles. Le Regioni degli altri Paesi europei erano avvantaggiate rispetto a noi che non avevamo dei canali diretti. Allora abbiamo combattuto e vinto una battaglia con il Ministero degli Esteri che era tenacemente ostile. Nel momento in cui parlo, soprattutto per le Regioni a Statuto speciale, viene tolta questa competenza legislativa, mi chiedo che fine faranno le leggi regionali che, seguendo l'esempio della Regione Sardegna, sono state approvate per creare degli uffici a Bruxelles.

Secondo me, se passa la riforma saranno delle leggi incostituzionali e quindi questi uffici dovranno essere smantellati e le Regioni italiane ordinarie saranno in una condizione di svantaggio rispetto alle altre Regioni dei Paesi europei.

Vorrei concludere con la specialità. La riforma non si applica alle Regioni a Statuto speciale, ma si dice che le modifiche allo Statuto devono essere fatte d'intesa con le Regioni a Statuto speciale. Mi chiedo che fine farà questo nostro progetto strategico di dar vita a un nuovo Statuto per non continuare sul piano delle piccole riforme costituzionali che toccano un aspetto o un altro, lasciando stare l'impianto complessivo. Perché la questione della incompatibilità dei consiglieri regionali, che porrà un problema di revisione dello Statuto, è una di quelle tante piccole riforme che fanno perdere di vista la visione complessiva. Ritengo che, proprio per questa aria che tira, che non è ben disposta nei confronti dell'insieme delle Regioni, ma anche per la reazione giustificata delle Regioni a Statuto ordinario che non ci faranno regali anche attraverso i propri rappresentanti alla Camera dei Deputati, sarà molto difficile che riusciremo a ottenere finalmente quella revisione complessiva che rivaluti le ragioni della specialità alla quale aspiriamo.

Mariarosa Cardia

Passiamo al secondo blocco della riforma, soffermandoci sull'aspetto che ha avuto il maggior rilievo mediatico: il passaggio dal bicameralismo paritario al bicameralismo differenziato. C'è stata una profonda revisione delle funzioni e della composizione del Senato che verrebbe trasformato in Camera di rappresentanza delle istituzioni territoriali.

Chiederei ai partecipanti alla nostra Tavola rotonda di soffermarsi sui problemi che determinano la nuova composizione del Senato, le nuove funzioni, la durata in carica, l'organizzazione interna e, soprattutto, se ritengono che l'ampio ventaglio di funzioni che comunque questa nuova Camera dovrà assolvere faciliti

quel processo di semplificazione che mi sembra essere invocato come la causa principale della trasformazione del bicameralismo. Oppure, se possono prevalere invece i rischi di ottenere l'effetto contrario, aumentando il contenzioso interno ed esterno al Parlamento, rivolgendosi al presidente della Repubblica e alla Corte costituzionale.

Ci sono poi alcuni problemi attinenti al fatto che rimane in qualche modo una certa ambiguità, frutto del compromesso che si è raggiunto in Parlamento, sul reale obiettivo del nuovo Senato. Questo si collega alla sua composizione, alle modalità di elezione, ai problemi di come definire la maggioranza e la minoranza in Senato, a seconda che prevalga la rappresentanza partitica oppure quella territoriale.

In sintesi, vi chiedo: passiamo da un bicameralismo perfetto a un bicameralismo funzionale oppure confuso, alcuni lo chiamano “barocco” o “bicameralismo mascherato”, insomma a una Camera con ruolo ancillare?

E la sottrazione alle Regioni di competenze viene però mitigata dal fatto che si istituisce una Camera che, si dice, sarà di rappresentanza territoriale?

Omar Chessa

Sempre che si riesca a costituire l'organo, perché il dubbio ancora ce l'ho. Perché *amicus Plato sed magis amica veritas*. Se a un esame di Diritto regionale chiedo a uno studente cosa devo fare per modificare o per abrogare una disposizione del nostro Statuto speciale e questo mi risponde che bisogna approvare una legge di revisione costituzionale seguendo l'articolo 138, io lo boccio.

In tutti i manuali di Diritto regionale è scritto che per modificare qualsiasi Statuto speciale bisogna seguire un procedimento apposito. Il che significa che per effetto dell'entrata in vigore di questa riforma, l'articolo 17 dello Statuto speciale sardo rimarrà vigente e quindi per poter costituire il Senato bisognerà prima rimuovere l'ostacolo rappresentato da questo articolo, che prevede l'incompatibilità tra la carica di consigliere e la carica di senatore.

Una volta che il Senato si è costituito, la domanda che ci dobbiamo porre è questa: è veramente un Senato rappresentativo delle autonomie territoriali? Secondo me non basta scrivere nella Costituzione che sarà così perché poi bisogna andare a vedere la composizione e la dotazione funzionale.

Dal punto di vista della composizione siamo sicuri che quel Senato e soprattutto quei senatori così eletti si faranno carico delle istanze territoriali e degli interessi regionali? La mia opinione è che non ci sia nessun incentivo affinché i Senatori eletti nelle file del Consiglio regionale, una volta arrivati a Roma, si facciano carico degli interessi regionali. Innanzitutto perché questi consiglieri

regionali saranno scelti legittimamente sulla base di indicazioni, di equilibri, di ragionamenti che si svolgono a livello di partito. Faccio un esempio. La Lombardia avrà 15 senatori, quindi ci saranno 15 consiglieri regionali senza considerare il senatore sindaco. Ho sentito dire in giro che questi 15 senatori della Lombardia sono una rappresentanza importante e se decideranno di puntare i piedi nei confronti di quelle leggi che non intercettano l'interesse regionale della Lombardia, faranno massa critica e indurranno gli altri 50 parlamentari della Lombardia a fare altrettanto.

La verità è che non ci saranno 14 senatori della Lombardia ma ci saranno 5 senatori del PD provenienti dalla Lombardia, 4 senatori di Cinque Stelle provenienti dalla Lombardia, altrettanti della Lega e così via. Ciascuno di questi senatori, essendo anche protetto dalla regola parlamentare per eccellenza ovvero il divieto di mandato imperativo, interpreterà liberamente il proprio mandato senza raccordarsi necessariamente con il governo della Regione. Ed è presumibile che voterà le proposte secondo le indicazioni di partito anche perché tutti gli incentivi vanno in questa direzione.

Immaginate un consigliere regionale che va a Roma e disattende alle indicazioni del suo partito di appartenenza. Perché dovrebbe fare una cosa del genere? Dal partito dipende la sua ricandidatura come consigliere regionale ed eventualmente dal partito può dipendere la sua candidatura alla Camera dei deputati. Ecco che il passaggio in Senato può essere il trampolino di lancio per ulteriori avanzamenti di carriera. Insomma non c'è nessuna garanzia che questi senatori si raggruppino per interesse regionale anche perché non c'è il vincolo di voto unitario. E questa è una differenza fondamentale rispetto a quella che noi paradigmaticamente indichiamo sempre come Camera delle Autonomie.

Mi riferisco al *Bundesrat* tedesco. Come è composto il *Bundesrat* tedesco? I Governi dei *Länder* fanno parte di diritto del *Bundesrat* e ciascun Governo ha a disposizione un pacchetto di voti secondo il peso demografico dell'ente territoriale. I *Länder* più popolosi hanno 6 voti. Questo peso decisionale viene espresso ogni volta unitariamente. La Baviera ha 6 voti e metterà tutti e 6 i voti pro o contro la proposta che è portata in deliberazione. Ma la cosa importante è che il *Bundesrat* è formato dai Presidenti dei Governi delle Regioni tedesche. Chi ha la responsabilità della politica regionale, chi controlla la macchina amministrativa regionale e anche politicamente il procedimento legislativo regionale poi ha anche la responsabilità di negoziare con il Governo federale le politiche che riguardano il sistema delle autonomie territoriali.

Con questo nostro Senato succederà che i senatori non saranno affatto tenuti a raccordarsi con il Governo regionale indebolendo così il fronte regionale. Se i senatori sardi saranno 3, ci sarà uno che voterà con la maggioranza, un altro voterà contro e l'altro si asterrà. Quale è la linea della Regione Sardegna?

Non solo. Adesso in Italia c'è un organo che si chiama Conferenza Stato-Regioni. In questo organo siedono i presidenti di tutte le Regioni italiane e questo organo è un organo di concertazione e di negoziazione delle politiche governative che hanno ricadute sul sistema territoriale. Che ne sarà della Conferenza Stato-Regioni? Di fronte a un'eventuale opposizione dei presidenti delle Regioni si dirà "no, guarda che i senatori della tua Regione hanno espresso un avviso diverso" ed è il Senato il vero organo di raccordo.

Ora, la mia idea è che questo Senato funzionerà secondo logiche partitiche, i senatori voteranno secondo linee di partito e sarà da questo punto di vista un doppione della Camera dei deputati. Con una differenza, però. Tutto dipenderà dall'andamento delle elezioni regionali, perché, se le elezioni regionali saranno vinte dalla stessa maggioranza politica che siede alla Camera dei deputati, il Senato servirà a poco e ratificherà semplicemente, asseconderà tutte le iniziative governative. Se invece, per effetto delle elezioni regionali si dovesse verificare il caso di un Senato composto a maggioranza da forze politiche diverse da quelle che hanno il controllo della Camera dei deputati, questo Senato utilizzerà tutte le risorse procedurali pasticciate che sono presenti in questo testo per bloccare l'esercizio della funzione legislativa.

Posso fare qualche esempio. Voi sapete che il testo prevede più procedimenti legislativi. C'è chi ne ha contato 10 mentre altri addirittura 12; 4 nell'articolo 70, ma, considerando il testo della riforma nella sua interezza e il testo costituzionale complessivo, arriviamo almeno a 10. Succederà che di volta in volta bisognerà stabilire quale procedimento seguire e, se le due Camere non sono d'accordo, anzi se il Senato solleva il conflitto di competenza, la riforma prevede che questo conflitto venga risolto di intesa tra i presidenti delle due Camere.

E se i presidenti non raggiungono l'intesa? Non si prevede nessuna ipotesi subordinata. Qui nessuno sa che cosa succederà. Perché può anche darsi che la Camera dei deputati decida di proseguire per la sua strada e di approvare la legge anche in assenza dell'intesa. Ma sarebbe incostituzionale, perché non avrebbe senso prevedere il meccanismo dell'intesa se poi una Camera può farne a meno. Oppure può anche darsi che raggiungano l'intesa e allora bisogna chiedersi se questa intesa può riconformare i riparti di competenza fra Camere. Nessuno sa rispondere a questa domanda.

In ogni caso è probabile che questo conflitto venga risolto attraverso lo strumento del conflitto di attribuzioni. Altro che riduzione del contenzioso costituzionale e semplificazione! A me sembra che questo testo sia disseminato di trappole, che una maggioranza politica avversa può utilmente utilizzare per mandare in *tilt* e creare la paralisi nell'esercizio della funzione legislativa.

Come vedete, non sono tra quelli che paventano la deriva autoritaria, io pavento il caos, l'ingovernabilità, l'impossibilità di decidere in maniera veramente

efficiente. Sempre che l'efficienza sia un valore da seguire per quanto riguarda il procedimento legislativo.

Gianmario Demuro

Il primo argomento che uso è che una revisione dello Statuto la si fa se è necessario farla. E potrà essere necessario fare la revisione dello Statuto per cambiare la parte finanziaria e quella relativa alle materie. Per questo c'è l'articolo 39 comma 13, che prevede l'intesa. Quindi, c'è già una prima modificazione dei procedimenti di revisione degli Statuti perché si introduce l'elemento dell'intesa, da dettagliare in futuro. Nell'ultima riunione fatta dall'Assemblea dei Consigli regionali si è ufficialmente detto che deve essere considerata come intesa forte. Dunque c'è una posizione ufficiale del luglio 2016, presente il Governo, di interpretazione dell'intesa.

Secondo argomento: l'articolo 122 della Costituzione può essere applicato a prescindere dalla revisione dello Statuto. Posto che cambi il Senato, quale è il motivo per cui devo cambiare lo Statuto per cambiare una norma che prevede una incompatibilità di un Senato che non c'è più? Francamente questo non lo capisco. Mentre capisco il motivo per cui devo cambiare lo Statuto per le finanze e per le materie.

Veniamo al Senato. Parto dal Senato che c'è oggi per arrivare al Senato che probabilmente ci sarà, se verrà approvata la riforma. Oggi abbiamo un Senato che è eletto su base regionale e, tornando all'idea del costituente, doveva essere un Senato di rappresentanza delle Regioni, altrimenti non mi sarei mai spiegato il significato di quella norma che dice "è eletto a base regionale". Poi ci sono anche altri elementi rispetto a come è costruito il Senato oggi. È costruito intorno a un'elezione a base regionale, ma è costruito anche in una maniera differente rispetto sia all'elettorato attivo che all'elettorato passivo. In un certo senso è anche una natura mista, nel senso che è un Senato che si ricollegava alle teorie di quel tempo ovvero di *chambre de réflexion* come lo chiamavano allora i francesi. Cioè una Camera che in qualche modo doveva bloccare i bollenti spiriti dei deputati giovani che venivano eletti alla Camera.

Quindi oggi abbiamo un Senato che dovrebbe essere eletto a base regionale e che dovrebbe rappresentare le Regioni. Dico "dovrebbe" perché non ha mai funzionato così. Ha funzionato secondo una logica che è la logica del sistema politico. Non ci sono differenze tra Camera e Senato. Sin dagli anni Ottanta si discute della costruzione di una rappresentanza delle autonomie al centro. Il Senato così come è oggi non è un Senato delle Regioni, ma è un pezzo del bicameralismo. Non a caso si chiama "bicameralismo perfetto".

Qui si fa una scelta di rappresentanza, così è scritto nel testo della Costituzione, delle autonomie regionali e delle autonomie locali. Secondo la composizione: 64, 21 più 5, che sono i vecchi senatori a vita che diventano i senatori che hanno una durata di 7 anni. Penso che un Senato costruito come strumento di rappresentanza al centro delle autonomie possa funzionare meglio di come funziona la Conferenza delle Regioni adesso. E qui porto una mia esperienza personale di questi due anni e mezzo in Conferenza delle Regioni. La Conferenza delle Regioni esamina gli argomenti più diversi, che vanno dalla legislazione agli atti amministrativi alle nomine e così via. Diciamo che ha una competenza *omnibus*, si occupa di tutto.

E quindi spero che la nuova Camera delle Regioni abbia il compito di occuparsi della legislazione importante, che ha a che fare su alcuni temi politici molto chiari che le Regioni dovranno poter rappresentare al centro. Si manterrà la Conferenza delle Regioni per tutto ciò che riguarda le tematiche amministrative e le tematiche da esecutivi.

Così come è costruita la riforma, il Senato rappresenta al centro i Consigli regionali. Coloro che sono stati eletti in Consiglio regionale e i sindaci, mentre tutta la parte amministrativa sarà in capo ai presidenti delle Regioni che continuano a occuparsene all'interno della Conferenza.

La scommessa di questo Senato è la scommessa di fare una nuova Camera delle Autonomie.

Non lo volevo fare, ma vorrei leggere le competenze per dare un dato testuale del nuovo Senato. L'articolo 55 dice testualmente: "Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione Europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione Europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione Europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato".

Ma un elenco di competenze così è un elenco di una novità assoluta. Sono tutte competenze che sono in capo ai giudici. E non a un organo parlamentare. Voglio provare a essere ottimista e a pensare che a un giudice costituzionale si possa sostituire un organo parlamentare.

Alessandra Zedda

Sono per il bicameralismo perfetto, non come quello di oggi, magari rivisto con una proposta ovviamente di differenziare le competenze tra le due Camere, di ridurne il numero. Sono per l'elezione diretta, quindi di primo grado, da parte del corpo elettorale, che viene fortemente sminuito anche quando si parla della presentazione di disegni di legge. Si passa da 50 mila firme a 150 mila. È anche vero che poi c'è l'obbligo che il Parlamento le esamini, ma immaginate la difficoltà di raccogliere 150 mila firme.

Fatta questa parentesi, dicevo che sono per la presenza delle due Camere con competenze diverse. Invece ritengo che oggi ci siano delle competenze confuse al Senato e che sia un Senato "girevole". Invito tutti a leggere il comma 6 dell'articolo 57, dove viene esplicitato come viene definito un Senato "girevole". Cambieranno continuamente le maggioranze, le quali dipenderanno dalle elezioni dei rispettivi organi che li hanno ovviamente mandati in rappresentanza e, soprattutto, ci saranno le diverse maggioranze. Concordo perfettamente con il prof. Chessa quando dice che ci sarà uno scenario a tratti surreale.

Oltre a definirlo "girevole" lo vorrei definire "del dopolavoro". In particolare quando penso al sindaco di una grande città che magari è contemporaneamente senatore, o anche presidente di una città metropolitana. Faccio politica e non sono per una incetta di incarichi; sono dell'idea che è meglio svolgere un ruolo e svolgerlo bene. Però addirittura tre mi sembrerebbe di aggravare il sistema.

Riduzione dei costi: come possiamo dire che si riducono i costi nel momento in cui rimane tutto l'apparato burocratico che ha dei costi spaventosi? Faccio politica e non posso essere l'antipolitica di protesta. Diminuiamo i senatori e le loro indennità, ma tutto il resto rimane e, quindi, di quali riduzioni significative stiamo parlando?

Credo che lo scarso rilievo della Sardegna sia nelle cose. Basta andare a leggere come siamo rappresentati. Solo il Trentino Alto Adige avrà 4 senatori e noi appena 3. Quindi dico che la situazione di altre Regioni sarà più favorevole, ma già di base stiamo partendo con una disparità e disuguaglianza nella rappresentatività. Se poi ci addentriamo sulla rappresentanza partitica, dico che ci sarà molta confusione per quello che andranno a rappresentare i nostri senatori, che oggi sono 7 e riescono a incidere per quel che si può. Figuriamoci domani, quando il peso specifico di alcune Regioni varrà tanto più di quanto può valere oggi.

Romina Mura

Stavo immaginando che i nostri padri e le nostre madri costituenti ci stessero ascoltando. Quando loro hanno scritto la Costituzione in quel complesso momento storico, sulla prima parte si sforzarono di guardare al futuro con un coraggio incredibile. Perché parlare a poche ore dalla fine del fascismo, a poche ore dalla fine di una dittatura terribile, per esempio di eguaglianza tra uomo e donna, era di un coraggio pazzesco.

Sulla seconda parte prevalsero le paure, le diffidenze reciproche, il mondo diviso in blocchi. Insomma, incise tutto quello che era il contesto storico di allora. Però scrissero e definirono l'articolo 138 già ipotizzando che le classi dirigenti successive avrebbero avuto un coraggio maggiore nello scrivere la seconda parte. E forse ipotizzarono che chi sarebbe venuto dopo avrebbe evitato di fare un processo alle intenzioni. Perché oggi nel definire il Senato delle Autonomie abbiamo usato molti se. I senatori nominati dai partiti che quindi non rappresentano gli interessi territoriali ma quelli di partito. Ma i senatori e i deputati oggi da chi sono scelti?

Noi del Partito Democratico facciamo le primarie e proviamo a fare una scelta un po' più ragionata.

Innanzitutto la Costituzione dice che saranno scelti nei Consigli regionali, però poi per l'individuazione delle modalità di nomina dei senatori rinvia alla legge ordinaria. Ci sono già alcune proposte, tra cui la proposta Chiti, che prevede che nel momento in cui vengono eletti i consiglieri regionali ci sarà un'altra scheda con la quale i cittadini possono scegliere i loro senatori.

Mi auspico che la nostra democrazia ritorni a valorizzare i partiti. Sono innamorata di quei periodi in cui i partiti selezionavano le classi dirigenti. Quindi, almeno noi, non facciamola questa demonizzazione dei partiti, perché i partiti sono gli strumenti della democrazia. E se i partiti riacquisissero quella autorevolezza e quella credibilità che in questi ultimi decenni è stata persa a causa di condotte che dipendono da errori del passato, probabilmente non saremmo nelle difficoltà attuali, non dovremmo combattere contro la demagogia, contro il populismo. Ci sarebbero solo dei grandi partiti come nel passato, quando l'Italia ha fatto le grandi battaglie per i diritti civili. Negli anni in cui era più forte lo scontro tra partiti, questo Paese è riuscito a raggiungere i maggiori successi e i maggiori obiettivi in materia di diritti civili.

Sulla scelta dei senatori, sono convinta che il Senato delle Autonomie possa, sulla base di quelli che sono i criteri utilizzati per la costruzione di questo nuovo strumento di rappresentanza, rappresentare i territori; possa essere quell'anello di congiunzione tra i vari interessi istituzionali. Perché oggi l'Europa modifica le nostre prassi istituzionali ogni giorno. Non solo l'articolo 81. Ma ogni qualvolta

approviamo un trattato europeo, quello di fatto modifica le nostre prassi istituzionali. La vita degli Enti locali e dei territori è modificata dalle politiche europee, rispetto alle quali i territori non hanno alcun potere di controllo perché le politiche europee si decidono sempre a livello nazionale. Quando si arriva alle Regioni, il processo di programmazione è già definito. Le Regioni attuano e non hanno quella forza istituzionale per poter incidere nella cosiddetta fase ascendente delle politiche europee.

La sfida è quella di un Senato delle Autonomie che rimetta in gioco i territori nell'ambito della politica nazionale perché siamo una Repubblica unitaria che ha investito in passato a livello istituzionale su un regionalismo forte per salvaguardare le peculiarità dei territori, per provare a tenere allo stesso passo tutte le realtà territoriali. E in Europa, oggi, un regionalismo costruito in questo modo può funzionare molto di più rispetto all'attuale architettura istituzionale.

Sul bicameralismo paritario. Come pensiero politico ho avuto la fortuna di formarmi con personalità di un'altra fase storica rispetto a me. Anch'io credo che i costi della politica vadano affrontati in un altro modo. Non credo che questa riforma debba essere marchiata esclusivamente per la riduzione dei costi. I costi della politica vanno rivisti, però c'è anche da dire che tanti autorevoli dirigenti politici sono diventati senatori o deputati o consiglieri regionali sebbene non fossero figli del magnate di turno proprio perché c'è un sistema politico che ha consentito a tutti di accedere alle cariche elettive più importanti. Quindi il tema dei costi, nonostante il mio segretario di partito e presidente del Consiglio si spenda molto, è un tema che personalmente non amo utilizzare.

Amo invece utilizzare l'efficienza legislativa, perché un Paese in cui una iniziativa legislativa parlamentare, per arrivare in porto, ci deve mettere 500 e passa giorni, non è un sistema efficiente. Non è un sistema efficiente perché 560 giorni significano che quando la proposta di legge diventa legge, il problema, la situazione, la fattispecie rispetto a cui si è normato si è già modificata e probabilmente quella legge non è più efficace. Spesso e volentieri le uniche iniziative legislative che in Parlamento hanno successo sono quelle governative. Questa è un'altra stortura del nostro sistema. La Costituzione di fatto diverge totalmente dalla Costituzione formale, legiferando con i decreti legge e con le fiducie. Questo è l'unico modo per superare il limite del bicameralismo paritario, che altrimenti blocca i processi legislativi e non consente di portarli a compimento.

Paolo Fois

Che il bicameralismo paritario potrebbe essere superato dalla riforma è dimostrato chiaramente dall'articolo 70, che dice appunto: "La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per una serie di leggi". Dal mio punto di vista, tocco sempre il tasto dei rapporti internazionali con l'Unione Europea: due di queste leggi elencate nell'articolo 70 mi interessano particolarmente. Sono le leggi di attuazione e di disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche e poi la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea.

Non sto a commentare questa formula molto complessa. Però già questo è indice di come essa sia stata redatta senza una chiara visione di quello che c'era nella riforma stessa. C'è almeno un'altra legge che il Senato deve adottare ed è abilitato ad approvare. E sono le leggi, dice l'articolo 80, che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Quanto meno l'articolo 70 avrebbe dovuto dire: "Nonché la legge di autorizzazione a questi trattati prevista dall'articolo 80".

Ma non è questo il problema di fondo. Il problema di fondo innanzitutto è cosa significa l'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Qui si scateneranno delle controversie incredibili. Per esempio, è frequente che l'Unione Europea concluda con Stati terzi degli accordi di associazione, accordi commerciali che modificano la situazione precedente. E questi sono accordi misti, con la partecipazione degli Stati, che devono essere ratificati.

Questi accordi devono essere sottoposti o meno al Senato perché autorizzi la ratifica? Mi sembra evidente. Siccome riguardano l'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea perché modificano i termini del rapporto e degli obblighi che l'Italia assume, dovrebbero rientrare.

L'altra questione è perché soltanto questi trattati. A mio avviso, questo non può che spiegarsi col fatto che, poiché il Senato, articolo 55, verifica l'impatto delle politiche dell'Unione Europea sui territori, si è pensato di dare al Senato una competenza ad approvare la ratifica. Ma ci sono moltissimi altri trattati internazionali che incidono sulla situazione dei territori. Basti pensare a un accordo internazionale in materia di ambiente. Perché non si è data la competenza al Senato su questo, se veramente ha questo ruolo di rappresentare le istituzioni territoriali?

Altro punto: perché se ha la competenza legislativa relativa all'attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche non ha invece competenza per autorizzare la ratifica di trattati in materia di minoranze? Eppure questo rientra nelle competenze del Senato, ma non capisco

perché la competenza debba essere relativa soltanto ai trattati che riguardano l'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Questo per quanto riguarda il bicameralismo paritario che a mio avviso dovrebbe essere esteso considerevolmente, se si vuole essere fedeli a quello che è il compito del Senato. Il bicameralismo paritario va visto non soltanto per quanto riguarda la competenza legislativa ma anche per quanto riguarda altre competenze. E allora ritorniamo al discorso delle competenze del Senato, articolo 55: "Il Senato concorre all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e dell'Unione Europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione Europea. Verifica l'impatto delle politiche dell'Unione Europea sui territori".

Allora mi faccio una domanda. Questo, anche per effetto del protocollo che riguarda i rapporti tra il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali, non dovrebbe essere anche la funzione della Camera dei Deputati? Non dobbiamo dire che cosa fa la Camera per quanto riguarda i rapporti con l'Unione Europea? In una Costituzione che dovrebbe essere chiara e che deve dire al cittadino quali sono i poteri degli organi dello Stato, mi sarei aspettato una precisazione rispetto a quello che c'era nella Costituzione del 1948. Invece la Costituzione su questo è completamente muta.

Questa riforma costituzionale è molto carente per quanto riguarda la visione dei rapporti con l'Unione Europea, dell'idea dell'Unione Europea che si ha e dei compiti che devono essere attribuiti agli organi dello Stato. E poiché la parte seconda riguarda gli organi dello Stato, questa è una parte che doveva essere normata in Costituzione.

Benedetto Barranu

Insisto su un punto. La valutazione che l'elettore deve fare è una valutazione globale degli obiettivi di fondo della riforma. C'è un miglioramento o comunque un adeguamento dell'ordinamento degli organi dello Stato nel senso di passare dalle autonomie territoriali a uno Stato delle autonomie. Perché insisto su questo punto? Perché intanto questo è l'obiettivo di fondo. Poi si può discutere sulle modalità che sono state scelte.

Mi sono preso la briga di ripassare e di rivedere le modalità di elezione delle seconde Camere dei Senati federali dei vari Stati. C'è quello della Germania, che è espressione dei Governi. C'è quello dell'Austria, che è molto simile a quello che viene proposto perché nei nove Stati federati vengono eletti con voto limitato dai Consigli delle Autonomie. Anche nel Belgio è la stessa cosa, anche se con un meccanismo un po' più complicato visto che sono tre Stati federali, Bruxelles,

Vallonia e Fiandre, che eleggono una parte dei rappresentanti e poi 10 vengono eletti da questa prima Assemblea composta appunto dai rappresentanti dei tre Stati federati. In Francia, che certamente non è uno Stato regionalista, hanno un Senato comunque non paritario, che è eletto dalle Assemblee delle Autonomie locali. In Canada, che è uno Stato federale, l'organo federale è nominato dai governatori e nessuno si sogna di dire che è uno Stato antidemocratico.

Questo per dire che sono modalità completamente differenti e nessuno di noi si sogna di dire che Austria e Belgio, che hanno sistemi diversi rispetto alla Francia e alla Germania, sono Stati antidemocratici. La Camera dei *Lord* è una Camera di nomina, in parte dei nobili e in parte delle varie corporazioni civili e religiose, non ha poteri irrilevanti. In una parte limitata ha avuto addirittura poteri giurisdizionali. Ma nessuno si è mai sognato di dire che la Gran Bretagna è uno Stato antidemocratico.

Per quanto riguarda le procedure, è vero che la maggior parte dei provvedimenti, anche a livello regionale, che vengono approvati sono i disegni di legge della Giunta. In Gran Bretagna i progetti di legge dei deputati della Camera dei Comuni che comportano spese devono avere prima il via del Governo, altrimenti non possono nemmeno essere discussi. Ci sogniamo di dire che non è democratico?

Questo lo dico perché non c'è soltanto una differenza di opinione nel merito, in Sardegna, di tipo accademico e politico. Sono stato insegnante di Diritto e economia nelle scuole superiori e ho sempre adottato negli ultimi anni i testi di Zagrebelsky. Ha una visione della democrazia di tipo parlamentare perché si esprime il voto sovrano. È una tesi nobilissima, ma non tutti la condividono perché abbiamo dei sistemi, per esempio quello francese, dove hai contemporaneamente i pregi del sistema di elezione diretta con il presidente e il sistema parlamentare dove hai un Governo che risponde al Parlamento. Che tra l'altro ha portato, date le differenze di voto in periodi diversi, ad avere un presidente di una parte politica e un Governo di un'altra parte politica. In qualche misura accade anche negli Stati Uniti, perché l'elezione del Congresso ha una cadenza diversa da quella del Senato.

Quindi, se siamo d'accordo sull'obiettivo di fondo di dare più potere allo Stato nel suo insieme e più potere alle autonomie altrimenti l'articolo 5 della Costituzione viene progressivamente vanificato, abbiamo il dovere di portarlo avanti. Il meglio spesso è nemico del bene soprattutto dal punto di vista politico. E se siamo d'accordo sull'impalcatura complessiva, abbiamo la possibilità di fare delle correzioni che magari le situazioni italiane possono avere rispetto ad altre.

Un sistema nel quale tornano a operare i partiti, è evidente che è diverso rispetto a un sistema dove i partiti non operano. Perché le preoccupazioni che si hanno circa la politicizzazione della elezione dei rappresentanti nel Senato federale

e nel Senato delle Autonomie, ci sono non solo se vengono eletti dai Consigli regionali o dal sistema diretto della proposta di Chiti, ma si possono avere anche nelle Giunte regionali. Come si fa a dire che la Giunta regionale, se è di un colore politico, non si adegui alle direttive politiche del partito che la domina? Può accadere anche il contrario.

In Sardegna sulle grandi questioni, soprattutto in una certa fase dell'autonomia, la fase che ha portato alla legislazione sulla programmazione o ai Piani di Rinascita, abbiamo avuto, aldilà delle divisioni politiche, una trasversalità unitaria di sostegno. Chi ha fatto le battaglie contro i Governi negli anni Ottanta era Dettori, ma lo faceva contro i Governi del suo partito. In questo caso quello che incide è la capacità progettuale e di visione. Il fatto di sentirsi certo appartenenti a un partito ma anche espressione di una realtà della Autonomia. E allora questo non conta indipendentemente dall'essere eletti dal Consiglio regionale o che si sia nominati dalla Giunta regionale.

Penso che lo sforzo che dobbiamo fare, continuando anche la riflessione tecnica sul merito, perché certamente è importante, è quello di non bloccare un processo di rinnovamento della impostazione dei limiti ordinamentali della seconda parte della Costituzione, proponendoci di adeguarlo processualmente come è stato fatto in tante altre parti della Costituzione in questi decenni.

Omar Chessa

Una precisazione. Non ho nulla contro la rappresentanza partitica anzi penso che una rappresentanza democratica debba essere una rappresentanza partitica. Non mi convince il fatto che sia costruita e che funzioni poi come rappresentanza partitica quella che invece nelle intenzioni dovrebbe essere una rappresentanza di tipo territoriale. Per quanto riguarda l'obiettivo della rappresentanza territoriale, io lo condivido. Sono assolutamente convinto che fosse necessaria una riforma del nostro sistema bicamerale per introdurre una Camera rappresentativa delle autonomie territoriali.

Sarebbe bastato attribuire funzioni legislative alla Conferenza Stato-Regioni, attribuire a ciascun presidente di Regione un pacchetto di voti proporzionato al numero degli abitanti della Regione di provenienza e noi avremmo avuto il *Bundesrat* italiano. Perché la Conferenza Stato-Regioni ha la stessa logica del *Bundesrat* tedesco.

Tu dici perché la rappresentanza fatta da un senatore consigliere regionale debba essere meno rappresentativa delle istanze territoriali rispetto alla funzione di raccordo che sarebbe garantita da un presidente di Regione. È semplice capire il perché. Il presidente di Regione in quanto ha la responsabilità politica di una

amministrazione regionale, ha interesse a strappare dal livello di Governo nazionale quanto più possibile. Ha interesse a strappare quante più risorse possibili per la propria amministrazione di riferimento. Mentre il senatore che è consigliere regionale ha, secondo me che mi pongo dal punto di vista dell'uomo peggiore, interesse a strappare quante più risorse per sé soprattutto in termini di ricandidatura. E quindi il suo incentivo fondamentale è quello di non scontentare il partito di appartenenza anche se ciò può compromettere la garanzia dell'interesse regionale.

La Costituzione è un sistema di incentivi e le Costituzioni che funzionano sono quelle che muovono dal presupposto che gli uomini sono cattivi. Se una Costituzione viene scritta presupponendo che gli uomini si comporteranno bene non avrebbe senso scriverle.

Gianmario Demuro

Vorrei chiedere a Paolo Fois: come vedi la vicenda della Vallonia, che mette in crisi l'approvazione del Trattato Canada - Unione Europea? In buona sostanza mi sto riferendo al potere di veto.

Paolo Fois

Si tratta di una Regione e non di un Senato delle Regioni. Qui si parla delle competenze del Senato e quindi non siamo più sul piano di una Regione che dispone di questo potere. Dipende dalla Costituzione del Belgio e dal fatto che si è avanti mille leghe rispetto alla nostra Costituzione, anche di quella del 1948 riformata poi nel 2001, perché la riforma del Titolo V del 2001 riprende in larga parte quelle che erano le posizioni della Corte costituzionale sulle relazioni internazionali delle Regioni. Non ha fatto altro che tenere conto degli insegnamenti della Corte.

Il Belgio è andato molto più avanti. Non sono favorevole ad attribuire a una Regione questo potere. Però credo che sia corretto attribuire a un Senato delle Regioni, se veramente è un Senato rappresentativo dell'insieme dei territori, una competenza in materia.

Mariarosa Cardia

Chiederei infine ai partecipanti di soffermarsi sulla novità importante del procedimento legislativo e anche su quello che ritengono di dire in merito alla decisione da prendere. Insomma una sorta di appello al voto, se credono opportuno farlo.

Gianmario Demuro

Mi sposto sulla Camera dei deputati. Sono convinto che attribuire la rappresentanza politica alla Camera dei deputati e il relativo onere e onore di scrivere le leggi per la Repubblica possa aiutare la nuova Camera dei deputati ad aumentare il tasso di legislazione parlamentare.

Adesso la maggior parte della legislazione è di provenienza governativa, con una espansione del decreto legge che forse non c'è mai stata in tutta la storia della Repubblica italiana.

Credo che il procedimento legislativo in capo alla Camera possa aiutare a riportare al centro il Parlamento. L'elenco dei procedimenti che sono di legge bicamerale è un elenco di leggi abbastanza chiaro e che non ha rischi di conflitto o, perlomeno, i rischi di conflitto ci sono sempre in qualunque attività, ma ci sono gli strumenti per risolverlo.

Omar Chessa

Il procedimento legislativo attuale è inefficiente? No, anzi, è efficientissimo perché la produttività del Parlamento italiano è di 8 punti percentuali superiore rispetto alla media dei Paesi Ocse. In Italia si fanno troppe leggi, quindi per quale motivo renderlo ancora più produttivo? Bisognerebbe fare leggi migliori. Vi do alcuni dati relativi alla XVI Legislatura. I disegni di legge divenuti legge con più di quattro letture, quindi con una doppia navetta, sono 3, quelli divenuti legge con quattro letture sono 12, con tre letture 75, con due letture 301. La navetta è rara perché il 95% dei disegni di legge sono approvati in seconda lettura.

Questo dipende dal fatto che la funzione legislativa ha un doppio ingresso. Quando la Camera dei Deputati esamina un disegno di legge, il Senato fa lo stesso con un disegno di legge diverso. Ed è questa la ragione per cui non è vero che il procedimento legislativo in Italia è rallentato.

Cosa succederà con la riforma? Avremo molti procedimenti legislativi in più, una moltiplicazione dei procedimenti legislativi. E quando si moltiplicano i

procedimenti decisionali si aumenta la probabilità di rischio di contenzioso costituzionale perché, se una legge viene adottata seguendo il procedimento sbagliato, è viziata sotto il profilo formale.

Dico un'ultima cosa e poi chiudo. C'è un problema pratico che alcuni di noi stanno iniziando a osservare adesso perché poi ti rendi conto di quali siano le conseguenze di questa riforma ragionandoci e provando a immaginare scenari. Se una legge viene approvata secondo un procedimento x e questa legge pretende di abrogare un'altra legge che è approvata con un procedimento y, lo può fare? No. E il giudice che cosa fa in questo caso? Può dichiarare l'effetto abrogativo? No. Dovrà ogni volta sollevare la questione di legittimità costituzionale per poter applicare la legge che pretende di abrogare un'altra legge approvata con un procedimento diverso.

Moltiplicando i procedimenti legislativi, questi rischi si intensificano e quindi il grande pericolo che vedo non è la deriva autoritaria ma la confusione.

Romina Mura

Prima che iniziassi a fare la deputata ho passato buona parte delle mie discussioni politiche sulla legislazione nazionale a dire che la nostra Repubblica parlamentare aveva un Parlamento ai margini, perché la produzione legislativa in Italia è tanta, però come si arriva a conclusione? La maggior parte delle iniziative legislative, in particolare quelle che non fanno la navetta o la fanno solo due volte, sono decreti legge sui quali spesso e volentieri viene posta la fiducia dal Governo.

Ditemi che ruolo ha un parlamentare rispetto a un decreto legge su cui viene apposta la fiducia. Nessuno. Questa riforma intende in qualche modo rimettere al centro l'azione parlamentare, rimettere in linea la nostra Costituzione di fatto con la nostra Costituzione formale.

Sono d'accordo con chi dice che il cambiamento non per forza produca miglioramento, però se si vuole migliorare si deve provare a cambiare come ci hanno consigliato i costituenti nella loro bella discussione che ha poi prodotto questa Costituzione.

Questa riforma non è perfetta ma è un passo avanti per provare a snellire e a accelerare il procedimento legislativo sulla base delle migliori politiche fatte in trent'anni in questo Paese, fatte in particolar modo dal campo progressista.

Alessandra Zedda

Con questa riforma però i decreti legge rimangono e non c'è nessuna semplificazione. Così pure come crediamo che, se si passa da due a dieci procedimenti, non c'è di certo una semplificazione.

Tra le altre cose, credo che in conclusione una riforma debba avvenire per migliorare il Paese, per risolvere in questo momento anche gli aspetti più nebulosi e difficili. Mi sarei augurata una sana competitività per scrivere il meglio di una riforma proprio come fecero i nostri padri costituenti. Credo che il controllo e la diffidenza siano ancora presenti così come ci furono allora proprio per il momento in cui stiamo vivendo.

Per quanto mi riguarda, chiedo di sostenere il no proprio perché non è una riforma che risolve i problemi del Paese, non semplifica, non riduce i costi e non è vero che elimina l'instabilità.

Benedetto Barranu

Voto sì perché l'obiettivo complessivo della riforma è quello di riorganizzare lo Stato anche negli organi centrali a favore delle autonomie territoriali. Si possono apportare delle correzioni però l'importante è che si segni un punto fermo perché altrimenti una riforma di questo tipo, ne sono convinto, non si farà più. E questo avrà dei riflessi rilevanti. Preferisco uno Stato dove le autonomie non siano solo autonomie nelle periferie, ma incidano e possano decidere anche nel centro dove si assumono le decisioni rilevanti.

E uno Stato regionalista ha senso se le Autonomie territoriali possono dire la loro nei loro territori e possono contare dove si assumono le decisioni e cioè nel potere legislativo prima di tutto. Perché in una Repubblica parlamentare, oltretutto, il Parlamento è quello che dà la fiducia al Governo, è quello che elegge il Presidente della Repubblica, è quello che ha un ruolo fondamentale.

La differenza di opinioni anche di carattere tecnico ci sta, ma è dovere della politica decidere e farlo non mettendo d'accordo tutti, perché impossibile, ma trovando le migliori soluzioni possibili, poiché il meglio è nemico del bene.

Paolo Fois

Intanto una piccola precisazione sulla questione del procedimento legislativo. Ritengo che, se il Senato è veramente l'istituzione che rappresenta i territori, dovrebbe avere più competenze legislative prima di tutto in materia di ratifica dei

trattati internazionali, perché i trattati internazionali sono ratificati senza neppure discutere. I problemi dei ritardi non sono dovuti al fatto che ci sono due Camere competenti. Ritengo inoltre che alcune materie sottratte alla competenza concorrente delle Regioni avrebbero dovuto essere previste e incluse nelle competenze legislative del Senato. Per esempio, perché il Senato non ha competenza per quanto riguarda la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e l'ambiente, l'attività culturale e il turismo? Non riesco a capire il perché non siano state incluse queste materie nella competenza del Senato.

Detto questo, però, volevo insistere su quello che, secondo me, è il difetto maggiore di questa riforma e cioè la sottovalutazione dell'Unione Europea, la mancanza di una visione complessiva. Di visione complessiva abbiamo un esempio soltanto in un riferimento nell'articolo 117, che paradossalmente è frutto della riforma criticata del 2001, quando si dice che "L'Italia, le Regioni e lo Stato si impegnano a rispettare gli obblighi internazionali e gli obblighi derivanti dalle decisioni dell'Unione Europea".

La nostra partecipazione significa anche rispetto degli impegni e rispetto degli obblighi, ma deve significare qualcosa di più, ovvero che l'Italia intende porsi in un rapporto di collaborazione nei confronti di questo modello, di questo soggetto politico che ha dato prova di avere realizzato in sessant'anni di pace nel mondo. Collaborazione che non significa subordinazione, ma significa porsi su un piano di parità per decidere insieme quello che è lo sviluppo dell'Unione Europea, quello che è lo sviluppo dell'Italia.

Avrei voluto vedere in questa riforma il concetto che troviamo nella Costituzione tedesca e che dice chiaramente che la Repubblica federale collabora per lo sviluppo dell'Unione Europea. Ma l'esigenza di un miglioramento e modernamento è dovuto al fatto che rispetto al 1948 c'è un nuovo soggetto, l'Unione Europea, con il quale dobbiamo fare i conti. Questo concetto non c'è e questa è la prova del fatto che manchi la visione complessiva, il che giustifica la mia valutazione critica e quindi anche il mio voto negativo a questa riforma.

Intervento del pubblico

Quello che mi fa maggiormente paura è quello che ha accennato l'onorevole Alessandra Zedda e cioè la clausola di supremazia. Il fatto che il Governo per la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica possa decidere di intervenire sulle Regioni. Mi preoccupa che per interesse nazionale si possa decidere, per esempio, di mandare in Sardegna le scorie nucleari perché non ci sono terremoti oppure di decidere di trivellare qualsiasi parte del territorio o di mettere pale eoliche dappertutto e così via.

Omar Chessa

La clausola dell'interesse nazionale nel nostro Statuto c'è già e quindi invocando l'interesse nazionale si può esercitare quella competenza legislativa prevista dalla clausola di supremazia. Il problema è per le Regioni ordinarie.

La clausola di supremazia è stata scritta sul calco della Costituzione tedesca, che comunque contiene una formula simile ma con una differenza. In Germania per attivare quella clausola occorre il consenso del *Bundesrat*. Quindi c'è uno spostamento di competenze dalla periferia al centro, ma consensuale.

Nel nostro caso la clausola può essere attivata su decisione unilaterale della Camera dei Deputati. Ed è qui che secondo me sta il problema.

Gianmario Demuro

Sono d'accordo su quanto detto da Omar Chessa, aggiungo solo una cosa. Che la clausola, a mio modo di vedere, riguarda l'unità giuridica ed economica della Repubblica. È più una clausola sulla *ratio* estrema. C'è anche il tema dell'interesse nazionale, c'è una proposta, c'è una legge e quindi ci potrà sempre essere un giudizio da parte della Corte Costituzionale.

Ritengo che gli argomenti che lei ha posto come le scorie, le trivellazioni, le pale eoliche e così via non sono riferite tanto al tema della clausola quanto ad altro tipo di tematiche. Oggi, paradossalmente, sulla base delle norme che riguardano la libera circolazione dei beni sul territorio, le scorie possono essere poste in qualunque parte del territorio. Questo sulla base della Costituzione che c'è oggi, non su quella futura. La differenza è che nessuno potrà mai decidere un luogo nel quale non vi sia il consenso della popolazione.

La clausola di per sé non è un pericolo, ma è una clausola di intervento che esiste anche in Stati federali.

Giorgio Carta

Volevo solo fare una considerazione. Stasera ho assistito a un dibattito nel merito. Quello che mi sconcerta è che questo tipo di dibattito nel Paese non esiste. Questa è la vera tragedia. Ho sentito eminenti costituzionalisti sostenere tesi che condivido o meno, mettere luci e ombre. Tutto quello che Barranu auspica, questa riforma non lo dice, non lo fa e non lo farà.

Quando c'è stata la discussione sulla Costituzione, ed era un periodo un po' più acceso di scontro politico, c'erano Don Camillo e Peppone che prima delle

elezioni dicevano: “Attento che Dio ti vede, Stalin no”. Ai miei amici dico: “Attenti, Renzi non vi vede ma la tua coscienza democratica sì”.

Si va propagandando una cosa non vera. Sono stato parlamentare e il ritardo parlamentare non è mai avvenuto per la navetta. Quando c'è l'accordo politico si fa tutto in una mattina e in una serata.

Io mi faccio una mia idea, ma la gente che andrà a votare un'idea non se la potrà fare. E questo è pericolosissimo. Oggi si dà una grande importanza al cambiamento, ma cambiare non è un valore in se stesso perché bisogna vedere cosa si cambia.

Le Costituzioni sono garanzie e tutelano i diritti delle minoranze non delle maggioranze. Le maggioranze i diritti se li tutelano per conto loro.

Mi auguro che il popolo, che solitamente è molto più saggio dei politici, voti no.

Mariarosa Cardia

Ritengo che questo confronto possa concludersi. Ringrazio vivamente i nostri ospiti, che hanno cortesemente risposto al nostro invito, il pubblico che ha partecipato con attenzione e gli interventi. Come nostra consuetudine pubblicheremo gli atti di questa iniziativa al fine di fornire un ulteriore strumento di conoscenza e approfondimento.

Il convegno



Appendice

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

Testo di legge costituzionale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016.

Raffronto tra il testo vigente della Costituzione e il testo di legge costituzionale⁵.

Il testo vigente della Costituzione è posto a confronto con quello modificato dal testo di legge costituzionale, come risultante dall'esame parlamentare.

Nella seconda colonna, il carattere grassetto evidenzia le modifiche rispetto al testo della Costituzione vigente. È inoltre indicato, accanto all'articolo della Costituzione, l'articolo del testo di legge che dispone la modifica.

La tabella n. 1 reca inoltre le modifiche apportate dal testo a leggi costituzionali e nella tabella n. 2 sono riportati gli articoli del testo che non modificano la Costituzione, né leggi costituzionali.

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo modificato
PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI TITOLO IV RAPPORTI POLITICI	
Art. 48	Art. 48 Art. 38, c. 1
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.	<i>Identico</i>
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.	<i>Identico</i>
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.	La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione della Camera dei deputati , alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.	<i>Identico</i>

⁵ Il testo è quello pubblicato dal Servizio Studi della Camera dei Deputati.

PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA TITOLO I IL PARLAMENTO Sezione I Le Camere	
Art. 55	Art. 55 Art. 1
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.	<i>Identico</i>
	Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
	Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.
	La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.
	Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo

	nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.	<i>Identico</i>
Art. 56	Art. 56
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.	<i>Identico</i>
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.	<i>Identico</i>
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.	<i>Identico</i>
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.	<i>Identico</i>
Art. 57	Art. 57 Art. 2
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.	Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica. I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.
Il numero dei senatori elettivi è di	Abrogato

trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.	
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.	Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due ; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero , previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.	La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
	La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.
	Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio.
Art. 58	Art. 58 art. 38, co. 2
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.	Abrogato
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di	Abrogato

età.	
Art. 59	Art. 59 art. 3
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.	<i>Identico</i>
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.	Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati.
Art. 60	Art. 60 art. 4
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.	La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.	La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
Art. 61	Art. 61 art. 38, co. 3
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.	L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente . La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione .
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.	Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente .
Art. 62	Art. 62 art. 38, co. 4
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.	<i>Identico</i>
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi	<i>Identico</i>

componenti.	
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.	Abrogato
Art. 63	Art. 63 art. 5
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.	<i>Identico</i>
	Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.	<i>Identico</i>
Art. 64	Art. 64 art. 6
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.	<i>Identico</i>
	I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni.
Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.	<i>Identico</i>
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.	<i>Identico</i>
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere , hanno	I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute

diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.	delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
	I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni.
Art. 65	Art. 65
La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.	Identico
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.	Identico
Art. 66	Art. 66 art. 7
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.	<i>Identico</i>
	Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore.
Art. 67	Art. 67 art. 8
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.	I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 68	Art. 68
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.	<i>Identico</i>
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né	<i>Identico</i>

può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.	
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.	Identico
Art. 69	Art. 69 art. 9
I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.	I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.
Sezione II La formazione delle leggi	
Art. 70	Art. 70 art. 10
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.	La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle

	<p>politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.</p>
	<p>Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.</p>
	<p>Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.</p>
	<p>L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato</p>

	della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.
	I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
	I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
	Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.
Art. 71	Art. 71 art. 11
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.	<i>Identico</i>
	Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.	Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. La discussione e la deliberazione

	<p>conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari.</p>
	<p>Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione.</p>
Art. 72	Art. 72 art. 12
<p>Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.</p>	<p>Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.</p>
	<p>Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.</p>
<p>Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in tal modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo</p>	<p>I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di</p>

<p>dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.</p>	<p>legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.</p>
<p>La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.</p>	<p>La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, e per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.</p>
	<p>Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70.</p>
	<p>Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione</p>

	ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge.
Art. 73	Art. 73 art. 13
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.	Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
	Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.
	art. 38, co. 5
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.	Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse	<i>Identico</i>

stabiliscano un termine diverso.	
Art. 74	Art. 74 art. 14
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.	<i>Identico</i>
	Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.	Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata.
Art. 75	Art. 75 art. 15
È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.	È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.	<i>Identico</i>
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.	Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori .
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.	La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.	<i>Identico</i>
Art. 76	Art. 76

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.	Identico
Art. 77	Art. 77 art. 16
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.	Il Governo non può, senza delegazione disposta con legge , emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.	Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.	I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto, a norma dell'articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione. La legge può tuttavia regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
	Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di

	norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.
	I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
	L'esame, a norma dell'articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione.
	Nel corso dell'esame di disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto.
Art. 78	Art. 78 art. 17
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.	La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.
Art. 79	Art. 79 art. 18
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.	L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati , in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.	Identico
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non	Identico

possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.	
Art. 80	Art. 80 art. 19
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.	La Camera dei deputati autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere.
Art. 81	Art. 81 art. 38, co. 6
Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.	<i>Identico</i>
Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.	Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione della Camera dei deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.	<i>Identico</i>
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.	La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.	<i>Identico</i>
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del	Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del

debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.	debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati , nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.
Art. 82	Art. 82 art. 20
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.	La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della autorità giudiziaria.	A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
TITOLO II IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	
Art. 83	Art. 83 art. 21
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.	<i>Identico</i>
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.	Abrogato
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.	L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la

	maggioranza dei tre quinti dei votanti.
Art. 84	Art. 84
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.	<i>Identico</i>
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.	<i>Identico</i>
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.	<i>Identico</i>
Art. 85	Art. 85 art. 22
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.	<i>Identico</i>
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.	Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.	Se la Camera dei deputati è sciolta , o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova . Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
Art. 86	Art. 86 art. 23
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.	Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati .
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei	In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato

deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.	indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione.
Art. 87	Art. 87 art. 38, co. 7
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.	<i>Identico</i>
Può inviare messaggi alle Camere.	<i>Identico</i>
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.	Indice le elezioni della nuova Camera dei deputati e ne fissa la prima riunione
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.	<i>Identico</i>
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.	<i>Identico</i>
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.	<i>Identico</i>
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.	<i>Identico</i>
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.	Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione della Camera dei deputati. Ratifica i trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, previa l'autorizzazione di entrambe le Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.	Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalla Camera dei deputati.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.	<i>Identico</i>
Può concedere grazia e commutare le pene.	<i>Identico</i>
Conferisce le onorificenze della Repubblica.	<i>Identico</i>

Art. 88	Art. 88 art. 24
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.	Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente , sciogliere la Camera dei deputati .
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.	<i>Identico</i>
Art. 89	Art. 89
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.	<i>Identico</i>
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.	<i>Identico</i>
Art. 90	Art. 90
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.	<i>Identico</i>
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.	<i>Identico</i>
Art. 91	Art. 91
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.	<i>Identico</i>

TITOLO III IL GOVERNO Sezione I Il Consiglio dei Ministri	
Art. 92	Art. 92
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.	<i>Identico</i>
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.	<i>Identico</i>
Art. 93	Art. 93
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.	<i>Identico</i>
Art. 94	Art. 94 art. 25
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.	Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati .
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.	La fiducia è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.	Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta innanzi alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.	Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.	La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 95	Art. 95
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.	<i>Identico</i>
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.	<i>Identico</i>
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.	<i>Identico</i>
Art. 96	Art. 96 art. 26
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.	Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
Sezione II La Pubblica Amministrazione	
Art. 97	Art. 97 art. 27
Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.	<i>Identico</i>
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.	I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le	<i>Identico</i>

attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.	
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.	<i>Identico</i>
Art. 98	Art. 98
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.	<i>Identico</i>
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.	<i>Identico</i>
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.	<i>Identico</i>
Sezione III Gli organi ausiliari	
Art. 99	Art. 99 art. 28
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.	Abrogato
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.	Abrogato
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.	Abrogato

[...] TITOLO IV LA MAGISTRATURA Sezione I Ordinamento giurisdizionale [...] Sezione II Norme sulla giurisdizione [...]	
	art. 38, co. 8
TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI	TITOLO V LE REGIONI, LE CITTÀ METROPOLITANE E I COMUNI
Art. 114	Art. 114 art. 29
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province , dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.	La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province , le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.	I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.	<i>Identico</i>
Art. 115	
[Abrogato dalla legge cost. 3/2001]	
Art. 116	Art. 116 art. 30
Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.	<i>Identico</i>
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.	<i>Identico</i>
Ulteriori forme e condizioni particolari di	Ulteriori forme e condizioni particolari di

<p>autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.</p>	<p>autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, m), limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, n), o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione professionale, q), limitatamente al commercio con l'estero, s) e u), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata.</p>
Art. 117	Art. 117 art. 31
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.	La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:	Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;	a) <i>identica</i>
b) immigrazione;	b) <i>identica</i>
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;	c) <i>identica</i>
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;	d) <i>identica</i>
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei	e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi ; tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile

bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;	dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;	f) identica
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;	g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale ;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;	<i>h) identica</i>
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;	<i>i) identica</i>
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;	<i>l) identica</i>
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;	m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare ;
n) norme generali sull'istruzione;	n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica ;
o) previdenza sociale;	o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa ; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale ;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di	p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni

Comuni, Province e Città metropolitane;	fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;	q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;	r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.	s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici ; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;
	t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;
	u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;
	v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;
	z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione d'interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio;	Abrogato

<p>porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.</p>	
<p>Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.</p>	<p>Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di</p>

	finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.
	Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.	Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.	La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.	<i>Identico</i>
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.	<i>Identico</i>

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.	<i>Identico</i>
Art. 118	Art. 118 art. 32
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province , Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.	Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.	I Comuni e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.	La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici .
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.	Stato, Regioni, Città metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
Art. 119	Art. 119 art. 33
I Comuni, le Province , le Città metropolitane e le Regioni hanno	I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di

<p>autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.</p>	<p>entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.</p>
<p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.</p>	<p>I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.</p>
<p>La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.</p>	<p>Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni. Con legge dello Stato sono definiti indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell'esercizio delle medesime funzioni.</p>
<p>Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.</p>	<p>Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni.</p>
<p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge</p>	<p>I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.</p>

<p>dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.</p>	<p>Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.</p>
<p>Art. 120</p>	<p>Art. 120 art. 34 e art. 38, co. 9</p>
<p>La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.</p>	<p>Il Governo, acquisito, salvi i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta, può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali</p>

	dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente.
Art. 121	Art. 121 art. 38, co. 10
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.	<i>Identico</i>
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.	Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alla Camera dei deputati.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.	<i>Identico</i>
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.	<i>Identico</i>
Art. 122	Art. 122 art. 35
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.	Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
	art. 38, co. 11
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a	Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a

una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.	una Giunta regionale e alla Camera dei deputati , ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.	<i>Identico</i>
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.	<i>Identico</i>
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.	<i>Identico</i>
Art. 123	Art. 123
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.	<i>Identico</i>
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.	<i>Identico</i>
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua	<i>Identico</i>

pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.	
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.	<i>Identico</i>
Art. 124	
[Abrogato dalla legge cost. 3/2001]	
Art. 125	Art. 125
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.	Identico
Art. 122	Art. 122 art. 36
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.	Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato previo parere del Senato della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello	<i>Identico</i>

<p>nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.</p>	
<p>L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.</p>	<i>Identico</i>
<p>Art. 127</p>	<p>Art. 127</p>
<p>Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.</p>	<i>Identico</i>
<p>La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.</p>	<i>Identico</i>
<p>Art. 128</p>	
<p>[Abrogato dalla legge cost. 3/2001]</p>	
<p>Art. 129</p>	
<p>[Abrogato dalla legge cost. 3/2001]</p>	
<p>Art. 130</p>	
<p>[Abrogato dalla legge cost. 3/2001]</p>	

Art. 131	Art. 131
<p>Sono costituite le seguenti Regioni:</p> <p>Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.</p>	<i>Identico</i>
Art. 132	Art. 132 art. 38, co. 12
<p>Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.</p>	<i>Identico</i>
<p>Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano</p>	<p>Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che i Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.</p>

staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.	
Art. 133	Art. 133 art. 38, co. 13
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.	Abrogato
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.	<i>Identico</i>
TITOLO VI GARANZIE COSTITUZIONALI Sezione I La Corte Costituzionale	
Art. 134	Art. 134
La Corte costituzionale giudica: Identico sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;	<i>Identico</i>
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;	<i>Identico</i>
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.	<i>Identico</i>
	art. 13, co. 2
	La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 73, secondo comma.

Art. 135	Art. 135 art. 37
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.	La Corte costituzionale è composta da quindici giudici, dei quali un terzo nominati al Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.	<i>Identico</i>
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.	<i>Identico</i>
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.	<i>Identico</i>
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.	<i>Identico</i>
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.	<i>Identico</i>
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.	Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato , che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Art. 136	Art. 136
Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.	<i>Identico</i>
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.	<i>Identico</i>
Art. 137	Art. 137
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.	<i>Identico</i>
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.	<i>Identico</i>
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.	<i>Identico</i>
Sezione II Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali	
Art. 138	Art. 138
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.	<i>Identico</i>
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre	<i>Identico</i>

mesi dalla loro pubblicazione, ne facciamo domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.	
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.	<i>Identico</i>
Art. 138	Art. 138
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.	<i>Identico</i>

Tabella 1. Modifiche apportate dal testo a leggi costituzionali

<i>Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1</i>	
Testo vigente	Testo di legge costituzionale
Art. 12	Art. 38, co. 14 Art. 12
1. La deliberazione sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione è adottata dal Parlamento in seduta comune su relazione di un Comitato formato dai componenti della Giunta del Senato della Repubblica e da quelli della Giunta della Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi Regolamenti.	<i>Identico</i>
2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente della Giunta del Senato della Repubblica o dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna legislatura.	2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di concorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministri nonché di altri soggetti nei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione.	<i>Identico</i>
4. Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale può disporre la sospensione della carica.	Identico

<i>Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1</i>	
Testo vigente	Testo di legge costituzionale
Art. 5	Art. 38, co. 15 Art. 5
1. L'autorizzazione prevista dall'articolo	1. L'autorizzazione prevista dall'articolo

<p>96 della Costituzione spetta alla Camera cui appartengono le persone nei cui confronti si deve procedere, anche se il procedimento riguarda altresì soggetti che non sono membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati. Spetta al Senato della Repubblica se le persone appartengono a Camere diverse o si deve procedere esclusivamente nei confronti di soggetti che non sono membri delle Camere.</p>	<p>96 della Costituzione spetta alla Camera dei deputati, anche se il procedimento riguarda altresì soggetti che non sono membri della medesima Camera dei deputati.</p>
--	--

<i>Legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2</i>	
Testo vigente	Testo di legge costituzionale
Art. 3	Art. 38, co. 16 Art. 3
<p>1. I giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sono eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea.</p>	<p>1. I giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sono eletti da ciascuna Camera, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera.</p>

Tabella n. 2 - Articoli non recanti modifiche al testo della Costituzione né a leggi costituzionali

Art. 39 (Disposizioni transitorie)
1. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, per l'elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali e della Provincia autonoma di Trento, ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Al fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l'ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi, e i seggi residui sono assegnati alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell'ambito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere o di sindaco, è proclamato eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo tra i non eletti della stessa lista.
2. Quando, in base all'ultimo censimento generale della popolazione, il numero di senatori spettanti a una Regione, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è diverso da quello risultante in base al censimento precedente, il Consiglio regionale elegge i senatori nel numero corrispondente all'ultimo censimento, anche in deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al comma 1.
3. Nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sciolte entrambe le Camere, non si procede alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica.
4. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, la prima costituzione del Senato della Repubblica ha luogo, in base alle disposizioni del presente articolo, entro dieci giorni dalla data della prima riunione della Camera dei deputati successiva alle elezioni svolte dopo la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Qualora alla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al periodo precedente si svolgano anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli sono convocati in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento.
5. I senatori eletti sono proclamati dal Presidente della Giunta regionale o provinciale.
6. La legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato

dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 4.
7. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato della Repubblica.
8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni, adottate secondo i rispettivi ordinamenti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, conseguenti alla medesima legge costituzionale.
9. Fino all'adeguamento del regolamento della Camera dei deputati a quanto previsto dall'articolo 72, settimo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 12 della presente legge costituzionale, in ogni caso il differimento del termine previsto dal medesimo articolo non può essere inferiore a dieci giorni.
10. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dall'articolo 37 della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
11. In sede di prima applicazione, nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, su ricorso motivato presentato entro dieci giorni da tale data, o entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o un terzo dei componenti del Senato della Repubblica, le leggi promulgate nella medesima legislatura che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte al giudizio di legittimità della Corte costituzionale. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni. Anche ai fini di cui al presente comma, il termine di cui al comma 6 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano conformano le rispettive disposizioni legislative e regolamentari a quanto ivi stabilito.
12. Le leggi delle Regioni adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 31 della presente legge costituzionale.
13. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e sino alla revisione dei predetti statuti speciali, alle

<p>Regioni a statuto speciale e alle Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e resta ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione; a seguito della suddetta revisione, alle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale.</p>
<p>14. La Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste esercita le funzioni provinciali già attribuite alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 40 (Disposizioni finali)</p>
<p>1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) è soppresso. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del CNEL, per le attività relative al patrimonio, compreso quello immobiliare, nonché per la riallocazione delle risorse umane e strumentali presso la Corte dei conti e per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. All'atto dell'insediamento del commissario straordinario decadono dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.</p>
<p>2. Non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore dei gruppi politici presenti nei Consigli regionali.</p>
<p>3. Tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge costituzionale, entro la legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, all'integrazione funzionale delle amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione. A tal fine è istituito il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, formato dal personale di ruolo delle due Camere, che adottano uno statuto unico del personale dipendente, nel quale sono raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei rispettivi ordinamenti e stabilite le procedure per le modificazioni successive da approvare in conformità ai principi di autonomia, imparzialità e accesso esclusivo e diretto con apposito concorso. Le Camere definiscono altresì di comune accordo le norme che regolano i contratti di lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento, previste dai regolamenti. Restano validi a ogni effetto i rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati anche con i terzi.</p>
<p>4. Per gli enti di area vasta, tenuto conto anche delle aree montane, fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le</p>

<p>ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale. Il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane è stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione.</p>
<p>5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, primo comma, della Costituzione, i senatori di cui al medesimo articolo 59, secondo comma, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque, tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Lo stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.</p>
<p>6. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen sono eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici in base all'ultimo censimento. In sede di prima applicazione ogni consigliere può votare per due liste di candidati, formate ciascuna da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 41 (Entrata in vigore)</p>
<p>1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere, salvo quelle previste dagli articoli 28, 35, 39, commi 3, 7 e 11, e 40, commi 1, 2, 3 e 4, che sono di immediata applicazione.</p>

I risultati del referendum⁶

Tabella 1. Risultati per Italia ed estero

	Numero elettori	Numero votanti		Si		No		Schede non valide	di cui bianche
Estero	4.052.341	1.246.342	30,8%	722.915	58,0%	394.408	31,6%	129.019	9.298
Italia	46.720.943	31.997.916	68,5%	12.708.172	39,7%	19.026.617	59,5%	263.127	74.120
Italia + Estero	50.773.284	33.244.258	65,5%	13.431.087	40,4%	19.421.025	58,4%	392.146	83.418

Tabella 2. Risultati suddivisi per Regione

	Numero elettori	Numero votanti		Si		No		Schede non valide	di cui bianche
Piemonte	3.396.378	2.446.664	72,0%	1.054.749	43,1%	1.368.801	55,9%	23.114	6.197
Valle D'Aosta	99.735	71.717	71,9%	30.568	42,6%	40.116	55,9%	1.033	361
Lombardia	7.480.375	5.552.510	74,2%	2.452.936	44,2%	3.058.210	55,1%	41.364	12.265
Trentino- Alto Adige	792.504	572.486	72,2%	305.322	53,3%	261.473	45,7%	5.691	2.698
Veneto	3.725.400	2.856.049	76,7%	1.078.561	37,8%	1.756.466	61,5%	21.022	6.381
Friuli- Venezia Giulia	952.494	690.717	72,5%	267.357	38,7%	417.754	60,5%	5.606	1.680

⁶ I dati riportati e rielaborati sono tratti da *Eligendo*, il portale delle elezioni del Ministero dell'Interno, che riporta tutti i risultati elettorali (<http://elezioni.interno.it/>).

Come riportato nel sito, si sottolinea che eventuali differenze tra i dati riepilogativi (provinciali, circoscrizionali, regionali o nazionali) e la sommatoria dei dati per Comune derivano dalle diverse fonti di acquisizione degli stessi.

In sede di diffusione dei risultati delle consultazioni da parte del Ministero dell'Interno, il dato relativo ai voti non validi è ricavato dalla differenza tra votanti e voti validi.

In taluni casi, il dato relativo al totale dei votanti risulta superiore a quello del totale degli elettori; ciò è dovuto alla presenza di sezioni elettorali nelle quali ha esercitato il diritto al voto, come previsto dalla legge, un numero elevato di elettori non iscritti in tali sezioni (es. ricoverati in ospedali, militari, ecc).

Liguria	1.241.469	865.756	69,7%	342.671	39,6%	515.777	59,6%	7.308	2.149
Emilia-Romagna	3.326.910	2.526.230	75,9%	1.262.484	50,0%	1.242.992	49,2%	20.754	7.077
Toscana	2.854.129	2.125.053	74,5%	1.105.769	52,0%	1.000.008	47,1%	19.276	5.935
Umbria	675.610	496.406	73,5%	240.346	48,4%	251.908	50,7%	4.152	1.267
Marche	1.189.181	866.233	72,8%	385.768	44,5%	472.765	54,6%	7.700	2.609
Lazio	4.402.145	3.044.673	69,2%	1.108.768	36,4%	1.914.397	62,9%	21.508	4.678
Abruzzo	1.052.049	722.930	68,7%	255.001	35,3%	461.188	63,8%	6.741	2.117
Molise	256.600	164.038	63,9%	63.695	38,8%	98.728	60,2%	1.615	532
Campania	4.566.905	2.689.070	58,9%	839.692	31,2%	1.827.768	68,0%	21.610	5.100
Puglia	3.280.712	2.024.651	61,7%	659.354	32,6%	1.348.573	66,6%	16.724	4.191
Basilicata	467.000	293.546	62,9%	98.924	33,7%	191.081	65,1%	3.541	900
Calabria	1.553.741	845.775	54,4%	276.214	32,7%	561.726	66,4%	7.835	2.190
Sicilia	4.031.871	2.284.254	56,7%	642.713	28,1%	1.620.095	70,9%	21.446	4.458
Sardegna	1.375.735	859.158	62,5%	237.280	27,6%	616.791	71,8%	5.087	1.335
	46.720.943	31.997.916	68,5%	12.708.172	39,7%	19.026.617	59,5%	263.127	74.120

Tabella 3. Risultati in Sardegna suddivisi per Provincia

	Numero elettori	Numero votanti		Si	No		Schede non valide	di cui bianche	
Cagliari	659.314	421.038	63,9%	109.766	26,1%	308.815	73,3%	2.457	628
Nuoro	176.886	105.138	59,4%	30.052	28,6%	74.459	70,8%	627	163
Sassari	402.605	248.224	61,7%	75.543	30,4%	171.189	69,0%	1.492	395
Oristano	136.930	84.758	61,9%	21.919	25,9%	62.328	73,5%	511	149
	1.375.735	859.158	62,5%	237.280	27,6%	616.791	71,8%	5.087	1.335

Tabella 4. Risultati in Sardegna – Provincia di Cagliari

	Numero elettori	Numero votanti		Si	No			Schede non valide	di cui bianche
Arbus	5.512	3.077	55,8%	1.073	34,9%	1.982	64,4%	22	6
Armungia	428	261	61,0%	137	52,5%	122	46,7%	2	0
Assemmini	21.923	14.246	65,0%	3.167	22,2%	11.009	77,3%	70	14
Ballao	708	355	50,1%	106	29,9%	247	69,6%	2	1
Barrali	945	584	61,8%	155	26,5%	425	72,8%	4	0
Barumini	1.107	689	62,2%	241	35,0%	440	63,9%	8	3
Buggerru	944	544	57,6%	182	33,5%	361	66,4%	1	0
Burcei	2.312	1.163	50,3%	237	20,4%	921	79,2%	5	2
Cagliari	128.243	86.568	67,5%	26.075	30,1%	60.002	69,3%	491	134
Calasetta	2.506	1.552	61,9%	389	25,1%	1.153	74,3%	10	3
Capoterra	19.388	12.389	63,9%	2.892	23,3%	9.443	76,2%	54	11
Carbonia	24.654	15.524	63,0%	4.300	27,7%	11.151	71,8%	73	19
Carloforte	5.336	2.835	53,1%	1.080	38,1%	1.730	61,0%	25	4
Castiadas	1.383	816	59,0%	194	23,8%	616	75,5%	6	1
Collinas	745	405	54,4%	147	36,3%	255	63,0%	3	2
Decimomannu	6.665	4.382	65,7%	955	21,8%	3.398	77,5%	29	10
Decimoputzu	3.575	2.231	62,4%	495	22,2%	1.724	77,3%	12	1
Dolianova	8.050	5.181	64,4%	1.103	21,3%	4.053	78,2%	25	4
Domus De Maria	1.434	828	57,7%	200	24,2%	624	75,4%	4	1
Domusnovas	5.398	3.410	63,2%	798	23,4%	2.599	76,2%	13	4
Donori	1.778	1.122	63,1%	289	25,8%	823	73,4%	10	3
Elmas	7.712	5.348	69,3%	1.334	24,9%	3.985	74,5%	29	10
Fluminimaggiore	2.501	1.502	60,1%	504	33,6%	990	65,9%	8	4
Escalaplano	1.860	1.091	58,7%	317	29,1%	762	69,8%	12	4
Escolca	524	319	60,9%	65	20,4%	251	78,7%	3	1
Esterzili	573	310	54,1%	78	25,2%	231	74,5%	1	0
Furtei	1.403	850	60,6%	294	34,6%	553	65,1%	3	1
Genuri	298	167	56,0%	64	38,3%	99	59,3%	4	0
Gergei	1.025	594	58,0%	186	31,3%	403	67,8%	5	0
Gesico	716	383	53,5%	126	32,9%	255	66,6%	2	0
Gesturi	1.103	670	60,7%	146	21,8%	521	77,8%	3	1

Giba	1.769	1.018	57,5%	200	19,6%	813	79,9%	5	0
Goni	414	227	54,8%	38	16,7%	189	83,3%	0	0
Gonnesa	4.232	2.711	64,1%	792	29,2%	1.896	69,9%	23	9
Gonnosfanadiga	5.643	3.327	59,0%	751	22,6%	2.544	76,5%	32	5
Guamaggiore	838	484	57,8%	123	25,4%	356	73,6%	5	0
Guasila	2.260	1.283	56,8%	381	29,7%	891	69,4%	11	5
Isili	2.329	1.469	63,1%	526	35,8%	936	63,7%	7	3
Guspini	10.065	6.242	62,0%	2.258	36,2%	3.930	63,0%	54	15
Iglesias	23.206	14.777	63,7%	3.346	22,6%	11.369	76,9%	62	14
Las Plassas	206	117	56,8%	27	23,1%	90	76,9%	0	0
Lunamatrona	1.497	976	65,2%	362	37,1%	608	62,3%	6	2
Mandas	1.853	1.092	58,9%	366	33,5%	713	65,3%	13	2
Maracalagonis	6.508	3.961	60,9%	636	16,1%	3.303	83,4%	22	0
Masainas	1.166	654	56,1%	158	24,2%	493	75,4%	3	0
Monastir	3.896	2.418	62,1%	535	22,1%	1.861	77,0%	22	4
Monserrato	17.130	11.745	68,6%	2.660	22,6%	9.018	76,8%	67	15
Muravera	4.354	2.699	62,0%	628	23,3%	2.055	76,1%	16	5
Nuragus	806	531	65,9%	238	44,8%	288	54,2%	5	3
Nurallao	1.116	701	62,8%	250	35,7%	450	64,2%	1	0
Musei	1.325	858	64,8%	174	20,3%	674	78,6%	10	2
Narcao	2.776	1.707	61,5%	383	22,4%	1.314	77,0%	10	6
Nuraminis	2.192	1.332	60,8%	403	30,3%	914	68,6%	15	6
Nurri	1.831	924	50,5%	342	37,0%	573	62,0%	9	1
Orroli	1.976	1.077	54,5%	318	29,5%	745	69,2%	14	5
Nuxis	1.363	753	55,2%	192	25,5%	553	73,4%	8	1
Ortacesus	780	472	60,5%	105	22,2%	362	76,7%	5	1
Pabillonis	2.342	1.396	59,6%	366	26,2%	1.010	72,3%	20	3
Pauli Arbarei	528	309	58,5%	78	25,2%	231	74,8%	0	0
Perdaxius	1.275	758	59,5%	199	26,3%	554	73,1%	5	0
Pimentel	975	681	69,8%	141	20,7%	538	79,0%	2	0
Piscinas	714	383	53,6%	68	17,8%	313	81,7%	2	1
Portoscuso	4.429	2.924	66,0%	737	25,2%	2.172	74,3%	15	5
Pula	6.133	3.726	60,8%	884	23,7%	2.817	75,6%	25	7
Quartucciu	10.862	6.962	64,1%	1.525	21,9%	5.405	77,6%	32	8
Quartu Sant'Elena	58.890	37.748	64,1%	8.886	23,5%	28.710	76,1%	152	27

Sadali	785	517	65,9%	160	30,9%	350	67,7%	7	1
Samassi	4.393	2.716	61,8%	803	29,6%	1.898	69,9%	15	7
Samatzai	1.423	913	64,2%	306	33,5%	600	65,7%	7	2
San Basilio	1.057	562	53,2%	126	22,4%	433	77,0%	3	1
San Gavino Monreale	7.501	4.932	65,8%	1.249	25,3%	3.657	74,1%	26	5
San Giovanni Suergiu	5.218	3.114	59,7%	740	23,8%	2.357	75,7%	17	7
Sanluri	7.157	4.746	66,3%	1.246	26,3%	3.478	73,3%	22	11
San Nicolò Gerrei	684	371	54,2%	96	25,9%	270	72,8%	5	1
San Sperate	6.891	4.498	65,3%	1.043	23,2%	3.428	76,2%	27	7
Santadi	3.011	1.664	55,3%	380	22,8%	1.277	76,7%	7	1
Sant'Andrea Frius	1.497	978	65,3%	244	24,9%	727	74,3%	7	2
Sant'Anna Arresi	2.359	1.323	56,1%	317	24,0%	998	75,4%	8	2
Sant'Antioco	9.802	5.957	60,8%	1.378	23,1%	4.530	76,0%	49	16
San Vito	3.077	1.908	62,0%	421	22,1%	1.472	77,1%	15	4
Sardara	3.504	2.116	60,4%	688	32,5%	1.404	66,4%	24	6
Sarroch	4.493	2.772	61,7%	654	23,6%	2.104	75,9%	14	6
Segariu	1.052	651	61,9%	178	27,3%	466	71,6%	7	0
Selargius	24.220	16.716	69,0%	4.086	24,4%	12.561	75,1%	69	18
Selegas	1.172	713	60,8%	142	19,9%	567	79,5%	4	0
Senorbì	4.018	2.544	63,3%	544	21,4%	1.984	78,0%	16	6
Serdiana	2.172	1.354	62,3%	292	21,6%	1.054	77,8%	8	2
Serri	564	293	52,0%	48	16,4%	245	83,6%	0	0
Serramanna	7.712	4.809	62,4%	1.429	29,7%	3.353	69,7%	27	6
Serrenti	4.211	2.569	61,0%	799	31,1%	1.751	68,2%	19	6
Sestu	16.687	10.750	64,4%	2.246	20,9%	8.447	78,6%	57	15
Settimo San Pietro	5.647	3.593	63,6%	930	25,9%	2.638	73,4%	25	6
Seulo	731	389	53,2%	111	28,5%	274	70,4%	4	1
Setzu	123	86	69,9%	30	34,9%	53	61,6%	3	2
Siddi	601	352	58,6%	132	37,5%	217	61,6%	3	0
Siliqua	3.281	1.983	60,4%	477	24,1%	1.497	75,5%	9	2
Silius	1.025	488	47,6%	194	39,8%	292	59,8%	2	0
Sinnai	14.295	9.497	66,4%	2.060	21,7%	7.380	77,7%	57	15
Siurgus Donigala	1.681	815	48,5%	238	29,2%	574	70,4%	3	0

Soleminis	1.559	1.054	67,6%	233	22,1%	808	76,7%	13	0
Suelli	961	613	63,8%	123	20,1%	484	79,0%	6	0
Teulada	3.199	2.591	81,0%	624	24,1%	1.957	75,5%	10	4
Tratalias	946	553	58,5%	112	20,3%	438	79,2%	3	1
Tuili	916	519	56,7%	263	50,7%	250	48,2%	6	0
Turri	376	222	59,0%	102	45,9%	120	54,1%	0	0
Ussana	3.487	2.196	63,0%	635	28,9%	1.542	70,2%	19	2
Ussaramanna	476	327	68,7%	110	33,6%	216	66,1%	1	0
Uta	6.958	4.126	59,3%	740	17,9%	3.365	81,6%	21	9
Vallermosa	1.633	947	58,0%	243	25,7%	699	73,8%	5	0
Villacidro	11.784	7.633	64,8%	2.024	26,5%	5.567	72,9%	42	13
Villamar	2.270	1.279	56,3%	349	27,3%	914	71,5%	16	4
Villamassargia	3.100	1.754	56,6%	500	28,5%	1.239	70,6%	15	3
Villanovaforru	545	333	61,1%	114	34,2%	212	63,7%	7	4
Villanovafranca	1.159	562	48,5%	238	42,3%	318	56,6%	6	6
Villaperuccio	926	540	58,3%	130	24,1%	408	75,6%	2	1
Villanova Tulo	929	535	57,6%	134	25,0%	396	74,0%	5	1
Villaputzu	4.095	2.410	58,9%	721	29,9%	1.655	68,7%	34	7
Villasalto	904	547	60,5%	198	36,2%	343	62,7%	6	3
Villa San Pietro	1.744	1.131	64,9%	266	23,5%	852	75,3%	13	4
Villasimius	3.024	1.734	57,3%	492	28,4%	1.232	71,0%	10	2
Villasor	5.791	3.545	61,2%	952	26,9%	2.565	72,4%	28	6
Villaspeciosa	2.060	1.360	66,0%	271	19,9%	1.083	79,6%	6	1
	659.314	421.038	63,9%	109.766	26,1%	308.815	73,3%	2.457	628

Tabella 5. Risultati in Sardegna – Provincia di Nuoro

	Numero elettori	Numero votanti		Si	No		Schede non valide	di cui bianche	
Aritzo	1.094	671	61,3%	212	31,6%	457	68,1%	2	0
Arzana	2.048	1.058	51,7%	311	29,4%	743	70,2%	4	0
Atzara	1.001	625	62,4%	264	42,2%	352	56,3%	9	3
Austis	713	381	53,4%	109	28,6%	269	70,6%	3	1
Bari Sardo	3.312	1.921	58,0%	478	24,9%	1.430	74,4%	13	2
Baunei	3.072	1.668	54,3%	465	27,9%	1.195	71,6%	8	2
Belvì	550	360	65,5%	93	25,8%	264	73,3%	3	1
Birori	453	285	62,9%	91	31,9%	190	66,7%	4	1
Bitti	2.382	1.284	53,9%	407	31,7%	866	67,4%	11	2
Bolotana	2.287	1.211	53,0%	395	32,6%	807	66,6%	9	2
Borore	1.765	1.174	66,5%	374	31,9%	794	67,6%	6	0
Bortigali	1.182	682	57,7%	182	26,7%	493	72,3%	7	1
Cardedu	1.524	901	59,1%	269	29,9%	625	69,4%	7	3
Desulo	1.978	981	49,6%	210	21,4%	763	77,8%	8	1
Dorgali	6.786	4.533	66,8%	1.421	31,3%	3.082	68,0%	30	5
Dualchi	556	297	53,4%	145	48,8%	146	49,2%	6	0
Elini	471	276	58,6%	91	33,0%	183	66,3%	2	1
Fonni	3.287	1.956	59,5%	559	28,6%	1.383	70,7%	14	5
Gadoni	714	294	41,2%	95	32,3%	195	66,3%	4	1
Gairo	1.194	543	45,5%	202	37,2%	339	62,4%	2	0
Galtelli	1.983	1.005	50,7%	238	23,7%	758	75,4%	9	1
Gavoi	2.252	1.480	65,7%	410	27,7%	1.059	71,6%	11	5
Girasole	1.010	647	64,1%	169	26,1%	476	73,6%	2	1
Ilbono	1.814	1.005	55,4%	245	24,4%	754	75,0%	6	0
Irgoli	1.866	967	51,8%	262	27,1%	695	71,9%	10	1
Jerzu	2.582	1.471	57,0%	496	33,7%	964	65,5%	11	2
Lanusei	4.586	2.779	60,6%	1.139	41,0%	1.618	58,2%	22	4
Lei	455	265	58,2%	89	33,6%	175	66,0%	1	0
Loceri	1.085	667	61,5%	183	27,4%	477	71,5%	7	3
Loculi	404	206	51,0%	72	35,0%	134	65,0%	0	0

Lodè	1.515	710	46,9%	208	29,3%	494	69,6%	8	3
Lodine	299	221	73,9%	79	35,7%	141	63,8%	1	1
Lotzorai	1.862	1.049	56,3%	314	29,9%	731	69,7%	4	0
Lula	1.196	553	46,2%	126	22,8%	422	76,3%	5	1
Macomer	8.543	5.892	69,0%	1.364	23,2%	4.504	76,4%	24	6
Mamoiada	2.073	1.350	65,1%	440	32,6%	901	66,7%	9	1
Meana Sardo	1.546	938	60,7%	327	34,9%	605	64,5%	6	2
Noragugume	264	107	40,5%	18	16,8%	88	82,2%	1	1
Nuoro	30.459	20.171	66,2%	5.188	25,7%	14.902	73,9%	81	26
Oliena	5.947	3.824	64,3%	1.028	26,9%	2.767	72,4%	29	12
Ollolai	1.124	587	52,2%	182	31,0%	401	68,3%	4	2
Olzai	749	463	61,8%	147	31,7%	311	67,2%	5	1
Onanì	338	172	50,9%	70	40,7%	101	58,7%	1	1
Onifai	622	299	48,1%	104	34,8%	195	65,2%	0	0
Oniferi	739	395	53,5%	97	24,6%	293	74,2%	5	1
Orani	2.460	1.481	60,2%	582	39,3%	886	59,8%	13	5
Orgosolo	3.450	1.864	54,0%	417	22,4%	1.442	77,4%	5	1
Oroschi	5.367	3.108	57,9%	683	22,0%	2.412	77,6%	13	3
Orotelli	1.662	897	54,0%	436	48,6%	455	50,7%	6	3
Ortueri	1.010	615	60,9%	232	37,7%	379	61,6%	4	2
Orune	1.985	714	36,0%	240	33,6%	469	65,7%	5	1
Osidda	183	77	42,1%	22	28,6%	53	68,8%	2	0
Osini	677	311	45,9%	116	37,3%	193	62,1%	2	0
Ottana	1.944	856	44,0%	218	25,5%	633	73,9%	5	1
Ovodda	1.317	770	58,5%	160	20,8%	605	78,6%	5	1
Perdasdefogu	1.684	1.036	61,5%	295	28,5%	732	70,7%	9	1
Posada	2.327	1.303	56,0%	397	30,5%	902	69,2%	4	1
Sarule	1.381	714	51,7%	299	41,9%	409	57,3%	6	2
Seui	1.114	648	58,2%	183	28,2%	461	71,1%	4	1
Silanus	1.817	1.143	62,9%	373	32,6%	765	66,9%	5	1
Sindia	1.474	779	52,8%	258	33,1%	514	66,0%	7	3
Siniscola	9.299	5.270	56,7%	1.244	23,6%	4.010	76,1%	16	4
Sorgono	1.419	961	67,7%	270	28,1%	684	71,2%	7	3
Talana	826	433	52,4%	127	29,3%	303	70,0%	3	1
Tertenia	3.200	1.875	58,6%	500	26,7%	1.371	73,1%	4	0

Teti	593	327	55,1%	155	47,4%	171	52,3%	1	1
Tiana	433	259	59,8%	100	38,6%	158	61,0%	1	0
Tonara	1.692	1.080	63,8%	367	34,0%	698	64,6%	15	6
Torpè	2.298	1.092	47,5%	308	28,2%	781	71,5%	3	1
Tortoli	9.036	5.492	60,8%	1.433	26,1%	4.026	73,3%	33	6
Trici	957	526	55,0%	185	35,2%	337	64,1%	4	0
Ulassai	1.267	741	58,5%	345	46,6%	394	53,2%	2	2
Urzulei	1.066	615	57,7%	111	18,0%	501	81,5%	3	0
Ussassai	511	272	53,2%	89	32,7%	180	66,2%	3	1
Villagrande Strisaili	2.755	1.555	56,4%	539	34,7%	993	63,9%	23	6
	176.886	105.138	59,4%	30.052	28,6%	74.459	70,8%	627	163

Tabella 6. Risultati in Sardegna – Provincia di Sassari

	Numero elettori	Numero votanti		Si		No		Schede non valide	di cui bianche
Aggius	1.293	837	64,7%	420	50,2%	414	49,5%	3	3
Aglientu	960	483	50,3%	206	42,7%	273	56,5%	4	2
Alà Dei Sardi	1.452	735	50,6%	220	29,9%	508	69,1%	7	0
Alghero	36.647	22.978	62,7%	6.455	28,1%	16.405	71,4%	118	30
Anela	558	327	58,6%	124	37,9%	199	60,9%	4	3
Ardara	643	375	58,3%	123	32,8%	250	66,7%	2	0
Arzachena	10.284	5.944	57,8%	1.710	28,8%	4.199	70,6%	35	8
Badesi	1.558	796	51,1%	294	36,9%	500	62,8%	2	2
Banari	506	337	66,6%	130	38,6%	206	61,1%	1	1
Benetutti	1.567	881	56,2%	378	42,9%	495	56,2%	8	1
Berchidda	2.365	1.425	60,3%	591	41,5%	831	58,3%	3	0
Bessude	397	213	53,7%	97	45,5%	116	54,5%	0	0
Bonnanaro	853	483	56,6%	149	30,8%	333	68,9%	1	1
Bono	2.903	1.569	54,0%	520	33,1%	1.041	66,3%	8	2
Bonorva	2.981	1.683	56,5%	604	35,9%	1.070	63,6%	9	3
Bortigiadas	649	327	50,4%	128	39,1%	192	58,7%	7	5
Borutta	251	163	64,9%	66	40,5%	95	58,3%	2	1
Bottidda	583	352	60,4%	107	30,4%	243	69,0%	2	0
Buddusò	3.003	1.515	50,4%	482	31,8%	1.027	67,8%	6	0
Budoni	4.151	2.286	55,1%	677	29,6%	1.603	70,1%	6	4
Bultei	829	398	48,0%	169	42,5%	223	56,0%	6	4
Bulzi	465	302	64,9%	72	23,8%	228	75,5%	2	1
Burgos	782	458	58,6%	106	23,1%	350	76,4%	2	0
Calangianus	3.480	2.174	62,5%	855	39,3%	1.309	60,2%	10	7
Cargeghe	511	334	65,4%	91	27,2%	241	72,2%	2	0
Castelsardo	4.876	2.662	54,6%	742	27,9%	1.912	71,8%	8	1
Cheremule	375	216	57,6%	65	30,1%	150	69,4%	1	0
Chiaramonti	1.404	680	48,4%	190	27,9%	486	71,5%	4	1
Codrongianos	1.108	729	65,8%	201	27,6%	525	72,0%	3	1
Cossoine	714	424	59,4%	208	49,1%	214	50,5%	2	1

Erula	653	296	45,3%	103	34,8%	188	63,5%	5	2
Esporlatu	329	212	64,4%	86	40,6%	125	59,0%	1	0
Florinas	1.272	905	71,1%	348	38,5%	547	60,4%	10	4
Giave	461	260	56,4%	85	32,7%	173	66,5%	2	0
Golfo Aranci	1.991	1.113	55,9%	331	29,7%	777	69,8%	5	3
Illorai	754	417	55,3%	136	32,6%	278	66,7%	3	1
Ittireddu	425	291	68,5%	104	35,7%	183	62,9%	4	1
Ittiri	7.187	4.688	65,2%	1.523	32,5%	3.132	66,8%	33	13
Laerru	784	422	53,8%	158	37,4%	261	61,8%	3	1
La Maddalena	9.189	5.340	58,1%	1.643	30,8%	3.674	68,8%	23	7
Loiri Porto San Paolo	2.723	1.666	61,2%	525	31,5%	1.124	67,5%	17	3
Luogosanto	1.485	817	55,0%	364	44,6%	448	54,8%	5	2
Luras	2.084	1.116	53,6%	392	35,1%	704	63,1%	20	7
Mara	560	272	48,6%	107	39,3%	164	60,3%	1	0
Martis	463	285	61,6%	111	38,9%	171	60,0%	3	2
Monteleone Rocca Doria	98	45	45,9%	22	48,9%	23	51,1%	0	0
Monti	1.972	1.177	59,7%	399	33,9%	772	65,6%	6	1
Mores	1.577	910	57,7%	294	32,3%	614	67,5%	2	1
Muros	684	456	66,7%	148	32,5%	301	66,0%	7	0
Nughedu San Nicolò	705	433	61,4%	135	31,2%	294	67,9%	4	2
Nule	1.157	605	52,3%	225	37,2%	373	61,7%	7	4
Nulvi	2.313	1.335	57,7%	493	36,9%	835	62,5%	7	1
Olbia	44.735	27.380	61,2%	7.916	28,9%	19.350	70,7%	114	30
Olmedo	3.367	2.113	62,8%	514	24,3%	1.577	74,6%	22	2
Oschiri	2.851	1.715	60,2%	591	34,5%	1.114	65,0%	10	4
Osilo	2.630	1.710	65,0%	590	34,5%	1.107	64,7%	13	3
Ossi	4.903	3.117	63,6%	801	25,7%	2.305	73,9%	11	2
Ozieri	8.822	5.436	61,6%	1.772	32,6%	3.620	66,6%	44	6
Padria	562	305	54,3%	142	46,6%	158	51,8%	5	3
Palau	3.203	1.845	57,6%	634	34,4%	1.197	64,9%	14	1
Padru	1.699	888	52,3%	254	28,6%	629	70,8%	5	1
Pattada	2.606	1.512	58,0%	645	42,7%	858	56,7%	9	2
Perfugas	2.010	1.179	58,7%	382	32,4%	791	67,1%	6	1
Ploaghe	3.770	2.458	65,2%	674	27,4%	1.760	71,6%	24	7

Porto Torres	18.459	11.433	61,9%	3.053	26,7%	8.311	72,7%	69	19
Pozzomaggiore	2.224	1.282	57,6%	486	37,9%	786	61,3%	10	4
Putifigari	602	389	64,6%	141	36,2%	247	63,5%	1	0
Romana	453	241	53,2%	108	44,8%	132	54,8%	1	1
Sant'Antonio di Gallura	1.211	755	62,3%	218	28,9%	524	69,4%	13	4
Santa Maria Coghinas	1.201	625	52,0%	176	28,2%	445	71,2%	4	0
Santa Teresa Gallura	4.037	2.299	56,9%	734	31,9%	1.552	67,5%	13	5
San Teodoro	3.924	2.046	52,1%	643	31,4%	1.400	68,4%	3	1
Sassari	105.217	69.777	66,3%	21.032	30,1%	48.308	69,2%	437	86
Sedini	1.155	642	55,6%	263	41,0%	375	58,4%	4	2
Semestene	141	49	34,8%	25	51,0%	23	46,9%	1	1
Sennori	6.134	3.857	62,9%	995	25,8%	2.835	73,5%	27	11
Siligo	737	367	49,8%	180	49,0%	183	49,9%	4	2
Sorso	12.191	7.268	59,6%	1.627	22,4%	5.595	77,0%	46	11
Telti	1.822	1.171	64,3%	367	31,3%	797	68,1%	7	1
Stintino	1.399	843	60,3%	295	35,0%	542	64,3%	6	1
Tempio Pausania	11.598	7.156	61,7%	2.317	32,4%	4.791	67,0%	48	16
Tergu	495	285	57,6%	108	37,9%	174	61,1%	3	0
Thiesi	2.467	1.516	61,5%	460	30,3%	1.048	69,1%	8	5
Tissi	1.964	1.319	67,2%	338	25,6%	975	73,9%	6	0
Torralba	812	501	61,7%	158	31,5%	335	66,9%	8	5
Trinità d'Agultu e Vignola	1.856	1.039	56,0%	342	32,9%	694	66,8%	3	2
Tula	1.286	820	63,8%	291	35,5%	525	64,0%	4	0
Uri	2.531	1.600	63,2%	438	27,4%	1.157	72,3%	5	0
Usini	3.551	2.216	62,4%	511	23,1%	1.696	76,5%	9	3
Valledoria	3.562	2.021	56,7%	678	33,5%	1.323	65,5%	20	7
Viddalba	1.445	778	53,8%	283	36,4%	487	62,6%	8	5
Villanova Monteleone	1.959	1.124	57,4%	449	39,9%	664	59,1%	11	4
	402.605	248.224	61,7%	75.543	30,4%	171.189	69,0%	1.492	395

Tabella 7. Risultati in Sardegna – Provincia di Oristano

	Numero elettori	Numero votanti		Si		No		Schede non valide	di cui bianche
Abbasanta	2.267	1.466	64,7%	424	28,9%	1.032	70,4%	10	4
Aidomaggiore	385	227	59,0%	58	25,6%	166	73,1%	3	0
Albagiara	232	146	62,9%	58	39,7%	88	60,3%	0	0
Ales	1.246	779	62,5%	203	26,1%	569	73,0%	7	2
Allai	305	196	64,3%	50	25,5%	146	74,5%	0	0
Arborea	3.323	2.290	68,9%	518	22,6%	1.752	76,5%	20	4
Ardauli	779	484	62,1%	174	36,0%	304	62,8%	6	2
Assolo	344	205	59,6%	72	35,1%	131	63,9%	2	0
Asuni	311	172	55,3%	55	32,0%	114	66,3%	3	0
Baradili	68	47	69,1%	17	36,2%	30	63,8%	0	0
Baratili San Pietro	1.114	678	60,9%	146	21,5%	527	77,7%	5	4
Baressa	590	308	52,2%	101	32,8%	206	66,9%	1	0
Bauladu	576	345	59,9%	91	26,4%	248	71,9%	6	2
Bidoni	128	72	56,3%	28	38,9%	44	61,1%	0	0
Bonarcado	1.330	772	58,0%	201	26,0%	569	73,7%	2	0
Boroneddu	126	79	62,7%	21	26,6%	57	72,2%	1	1
Bosa	6.625	3.937	59,4%	1.132	28,8%	2.783	70,7%	22	4
Busachi	1.159	587	50,6%	193	32,9%	388	66,1%	6	1
Cabras	7.798	4.775	61,2%	841	17,6%	3.910	81,9%	24	8
Cuglieri	2.382	1.403	58,9%	414	29,5%	978	69,7%	11	7
Curcuris	264	159	60,2%	60	37,7%	96	60,4%	3	1
Flussio	380	217	57,1%	90	41,5%	126	58,1%	1	1
Fordongianus	780	481	61,7%	161	33,5%	314	65,3%	6	3
Genoni	726	419	57,7%	180	43,0%	236	56,3%	3	1
Ghilarza	3.746	2.421	64,6%	614	25,4%	1.797	74,2%	10	3
Gonnoscodina	423	280	66,2%	93	33,2%	187	66,8%	0	0
Gonnosnò	678	389	57,4%	134	34,4%	250	64,3%	5	2
Gonnostramatza	788	474	60,2%	150	31,6%	317	66,9%	7	2
Laconi	1.652	976	59,1%	364	37,3%	610	62,5%	2	0
Magomadas	573	325	56,7%	68	20,9%	255	78,5%	2	1

Marrubiu	4.145	2.670	64,4%	608	22,8%	2.051	76,8%	11	5
Masullas	906	536	59,2%	194	36,2%	339	63,2%	3	2
Milis	1.295	796	61,5%	205	25,8%	587	73,7%	4	1
Modolo	151	95	62,9%	28	29,5%	66	69,5%	1	0
Mogorella	374	190	50,8%	69	36,3%	121	63,7%	0	0
Mogoro	3.617	2.160	59,7%	715	33,1%	1.434	66,4%	11	1
Montresta	432	234	54,2%	96	41,0%	137	58,5%	1	1
Morgongiori	636	346	54,4%	119	34,4%	224	64,7%	3	2
Narbolia	1.492	871	58,4%	222	25,5%	637	73,1%	12	4
Neoneli	575	333	57,9%	114	34,2%	218	65,5%	1	0
Norbello	1.020	645	63,2%	129	20,0%	511	79,2%	5	1
Nughedu Santa Vittoria	427	232	54,3%	92	39,7%	137	59,1%	3	1
Nurachi	1.490	960	64,4%	212	22,1%	740	77,1%	8	2
Nureci	302	181	59,9%	60	33,1%	120	66,3%	1	0
Ollastra	1.030	594	57,7%	161	27,1%	426	71,7%	7	1
Oristano	26.753	18.045	67,5%	4.397	24,4%	13.563	75,2%	85	22
Palmas Arborea	1.215	773	63,6%	122	15,8%	648	83,8%	3	0
Pau	251	123	49,0%	31	25,2%	91	74,0%	1	1
Paulilatino	1.900	1.187	62,5%	304	25,6%	870	73,3%	13	1
Pompu	223	150	67,3%	46	30,7%	104	69,3%	0	0
Riola Sardo	1.839	1.113	60,5%	202	18,1%	904	81,2%	7	3
Ruinas	592	352	59,5%	120	34,1%	230	65,3%	2	1
Sagama	156	74	47,4%	15	20,3%	57	77,0%	2	0
Samugheo	2.588	1.392	53,8%	516	37,1%	874	62,8%	2	0
San Nicolò d'Arcidano	2.205	1.259	57,1%	283	22,5%	971	77,1%	5	2
Santa Giusta	4.049	2.641	65,2%	522	19,8%	2.107	79,8%	12	5
Santu Lussurgiu	2.029	1.218	60,0%	314	25,8%	897	73,6%	7	2
San Vero Milis	2.180	1.290	59,2%	312	24,2%	967	75,0%	11	4
Scano Di Montiferro	1.298	819	63,1%	152	18,6%	663	81,0%	4	1
Sedilo	1.799	1.018	56,6%	253	24,9%	749	73,6%	16	5
Seneghe	1.512	955	63,2%	349	36,5%	600	62,8%	6	2
Senis	389	210	54,0%	75	35,7%	135	64,3%	0	0
Sennariolo	147	98	66,7%	23	23,5%	72	73,5%	3	1
Siamaggiore	817	490	60,0%	138	28,2%	349	71,2%	3	1

Siamanna	699	397	56,8%	106	26,7%	287	72,3%	4	2
Siapiccia	316	183	57,9%	24	13,1%	158	86,3%	1	0
Simala	295	177	60,0%	60	33,9%	113	63,8%	4	0
Simaxis	1.922	1.272	66,2%	336	26,4%	934	73,4%	2	0
Sini	432	264	61,1%	116	43,9%	146	55,3%	2	1
Siris	204	111	54,4%	43	38,7%	68	61,3%	0	0
Soddi	107	65	60,7%	19	29,2%	45	69,2%	1	0
Solarussa	2.075	1.320	63,6%	257	19,5%	1.051	79,6%	12	2
Sorradile	342	197	57,6%	64	32,5%	131	66,5%	2	1
Suni	919	486	52,9%	161	33,1%	324	66,7%	1	0
Tadasuni	141	91	64,5%	32	35,2%	55	60,4%	4	2
Terralba	8.722	5.456	62,6%	1.271	23,3%	4.161	76,3%	24	8
Tinnura	216	131	60,6%	51	38,9%	79	60,3%	1	0
Tramatza	812	523	64,4%	117	22,4%	405	77,4%	1	0
Tresnuraghes	985	524	53,2%	137	26,1%	387	73,9%	0	0
Ula Tirso	480	229	47,7%	58	25,3%	168	73,4%	3	0
Uras	2.454	1.373	55,9%	405	29,5%	958	69,8%	10	4
Usellus	689	391	56,7%	163	41,7%	226	57,8%	2	0
Villanova Truschedu	267	162	60,7%	34	21,0%	126	77,8%	2	0
Villa Sant'Antonio	322	183	56,8%	62	33,9%	119	65,0%	2	1
Villaurbana	1.422	808	56,8%	212	26,2%	594	73,5%	2	0
Villa Verde	280	142	50,7%	40	28,2%	98	69,0%	4	1
Zeddiani	992	588	59,3%	123	20,9%	464	78,9%	1	0
Zerfaliu	905	526	58,1%	119	22,6%	402	76,4%	5	2
	136.930	84.758	61,9%	21.919	25,9%	62.328	73,5%	511	149

Hanno collaborato a questo numero

BENEDETTO BARRANU

Già Assessore regionale alla Programmazione; Associazione tra gli ex Consiglieri regionali Sardegna

MARIAROSA CARDIA

Presidente Associazione tra gli ex Consiglieri regionali della Sardegna; Professore ordinario di Storia delle Istituzioni Politiche – Università degli Studi di Cagliari

GIORGIO CARTA

Presidente della Sezione sarda dell'Associazione degli ex Parlamentari della Repubblica

OMAR CHESSA

Professore ordinario di Diritto Costituzionale – Università degli Studi di Sassari

GIANMARIO DEMURO

Professore ordinario di Diritto Costituzionale – Università degli Studi di Cagliari; già Assessore regionale degli Affari generali e Personale

PAOLO FOIS

Professore emerito di Diritto Internazionale – Università degli Studi di Sassari; Associazione tra gli ex Consiglieri regionali Sardegna

ROMINA MURA

Deputata alla Camera dei Deputati

ALESSANDRA ZEDDA

Vicepresidente Gruppo consiliare Forza Italia Sardegna